

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEL SUB-INVESTIMENTO 2.1b «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»

“Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”

ACCORDO QUADRO LAVORI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI PIACENZA E DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA. ANNUALITÀ 2023-2025

LOTTO 1 PIACENZA (BACINI TREBBIA E ARDA) (CIG ACCORDO QUADRO 9492599481)

Codice Intervento: 17751

Titolo: PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.1B Interventi di ripristino, recupero ed integrazione delle opere di difesa idraulica dell'alveo del fiume Trebbia in corrispondenza del nodo idraulico di Perino, a monte e valle della briglia. Loc. Poggio Paione, comuni di Travo e Coli (PC)

Capitolo di spesa: U21301 (2023) **Importo finanziamento:** € 2,500,000.00

CUP: F18H22000530004

PROGETTO ESECUTIVO

relativo al Contratto Attuativo n° 4

Allegato n.
2.1

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Gruppo di progettazione:

Dott. Ing. Cristina FRANCA
(Responsabile del progetto e D.L.)

R.T.P.

 **STUDIO POLARIS** Studio POLARIS STP S.r.l.
(mandataria-capogruppo)

 **EOS** EOS – INGEGNERIA
(mandante)

 **ENGEO S.r.l.**
(mandante)

Visto di validazione
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cristian Ferrarini

Relazione paesaggistica semplificata

ALLEGATO D*(di cui all'art. 8, comma 1 D.P.R. 31/2017)*

La relazione paesaggistica è presentata ai sensi dell'art. 142, c.1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004. L'autorizzazione è richiesta ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e l'opera rientra tra gli interventi elencati all'interno dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, riconducibile alla lettera B.39 "Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale", pertanto viene richiesta l'autorizzazione paesaggistica semplificata.

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO****1. Richiedente**persona fisica società impresa **X ente****Regione Emilia-Romagna AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - Ufficio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza**

L'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile è stata istituita con legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005. L'Agenzia, in accordo con le strutture regionali competenti, ha il compito di:

- proporre gli atti di competenza della Regione nel settore;
- scrivere, a livello tecnico, il programma di previsione e prevenzione dei rischi;
- preparare, a livello tecnico, il piano per la gestione delle emergenze;
- programmare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- curare l'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di protezione civile;
- seguire tutte le attività legate all'organizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile.

In raccordo con tutte le strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale, l'Agenzia emette gli avvisi di attenzione, preallarme e allarme per situazioni di emergenza ambientale in base agli avvisi di criticità diffusi dal Centro funzionale regionale e realizza attività e progetti specifici che la Regione e altri enti pubblici le hanno affidato.

Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Ufficio Territoriale sicurezza territoriale e protezione civile di Piacenza, Via Santa Franca 38, 29121 – Piacenza.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

2. Tipologia dell'opera e/o dell'intervento

Il progetto riguarda le opere di difesa idraulica dell'alveo del fiume Trebbia in corrispondenza del nodo idraulico di Perino, a monte e valle della briglia. Loc. Poggio Paione, comuni di Travo e Coli, riguarda pertanto tutti gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza idraulica del fiume Trebbia, nonché alla manutenzione delle aree del demanio idrico di competenza.

In sintesi, gli interventi in progetto consistono in:

- ripristino, recupero ed integrazione delle opere di difesa idraulica (fondo e sponde) dell'alveo con manufatti in calcestruzzo armato rivestiti con massi ciclopici sciolti e/o intasati in calcestruzzo e/o legati con trefoli in acciaio;
- difesa dall'erosione e rinaturazione della sponda sinistra;
- integrazione delle difese esistenti e in progetto con opere utili alla rimonta della fauna ittica.

Tale tipologia di intervento, come anticipato in precedenza, è ricompresa tra gli interventi per cui è prevista l'autorizzazione paesaggistica semplificata in base all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 "Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata", in particolare ricade tra quelli elencati nell'Allegato B del medesimo D.P.R., al punto B.39 *"Interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale"*.

In generale le fasi di realizzazione dell'intervento sono le seguenti:

- pulizia della scarpata;
- rimaneggiamento delle difese in pietrame;
- pulizia delle superfici in calcestruzzo e demolizioni localizzate;
- realizzazione delle fondazioni profonde (palificate) e adeguamento dei pali esistenti;
- preparazione dei piani di lavoro per le opere in c.a. in alveo;
- realizzazione dei manufatti in ca (vasche di dissipazione, risalita pesci, muretti di contenimento, ecc.);
- fornitura e posa del pietrame di cava per il riempimento delle vasche di dissipazione e risalita pesci;
- opere di mitigazione completamento.

3. Carattere dell'intervento

temporaneo

X permanente**X a) fisso**

b) rimovibile

L'intervento sarà realizzato sulla briglia esistente nel fiume Trebbia, in prossimità della spiaggia di Rondanera, a cavallo dei Comuni di Travo e Coli (PC), all'interno del sito ZSC IT4010011 denominato "*Fiume Trebbia da Perino a Bobbio*".

La briglia esistente in c.a. è stata realizzata con la finalità di ridurre la pendenza dell'alveo e, di conseguenza, di diminuire la capacità erosiva della corrente, soprattutto in sinistra idrografica dove si distingue una zona storicamente soggetta a smottamenti. Nel settembre 2015 si sono verificati eventi alluvionali intensi, durante i quali l'azione erosiva della corrente ha sottoposto le opere di controllo dell'erosione laterale e di fondo esistenti a forti sollecitazioni. A seguito del suddetto evento di piena, l'Ufficio Territoriale per la sicurezza territoriale e protezione civile di Piacenza è intervenuto con lavori di realizzazione dell'immorsamento in sponda destra della briglia, di ripristino della tenuta idraulica della briglia, di ripristino delle difese di sponda asportate o scalzate.

I lavori in progetto si rendono necessari poiché, dato lo stato attuale dell'opera, potrebbe innescarsi il sifonamento della briglia, in tal modo verrebbe intaccata la capacità dell'opera di contenere al piede il movimento delle due frane in destra e in sinistra idrografica. In conseguenza di ciò il danno si potrebbe estendere a coinvolgere la galleria (denominata "Colombaia") della S.S. 45 oltre al viadotto della stessa. Sarebbero coinvolti direttamente gli attraversamenti e le parti degli abitati di Perino e Due Bandiere più prossime all'alveo; analogo coinvolgimento è immaginabile per i servizi del comune di Coli posti in sinistra idrografica, antistanti all'abitato di Perino, in territorio del Comune di Travo. Di fatto la parte di monte della val Trebbia si troverebbe in tutto o in parte isolata.

In conclusione, si può affermare che gli interventi di consolidamento previsti in corrispondenza della briglia sono finalizzati non solo alla riduzione del rischio idraulico, ma anche del rischio da frana dei due movimenti noti come "*frana di Rondanera*" e "*frana di Colombaia*".

4. Destinazione d'uso

residenziale

ricettiva/turistica

industriale/artigianale

agricolo

commerciale/direzionale

X altro: Opere di sicurezza idraulica

5. Contesto paesaggistico dell'intervento e/o dell'opera

centro o nucleo storico

area urbana

area periurbana

insediamento rurale (sparso e nucleo)

area agricola

area naturale

area boscata

X ambito fluviale

ambito lacustre

6. Morfologia del contesto paesaggistico

pianura

versante

crinale (collinare/montano)

X piana valliva (montana/collinare) (fa parte dell'unità di paesaggio 21 "*Montagna Parmense Piacentina*")

altopiano/promontorio

costa (bassa/alta)

altro

7. Ubicazione dell'intervento

Nel presente capitolo si riportano gli inquadramenti dell'area di intervento su diverse basi cartografiche, a seguire verranno analizzati gli strumenti di governo del territorio a diversi livelli: regionale, provinciale e comunale. Saranno riportati i riferimenti normativi legati agli aspetti paesaggistici, allegati ai piani di governo del territorio vigenti.

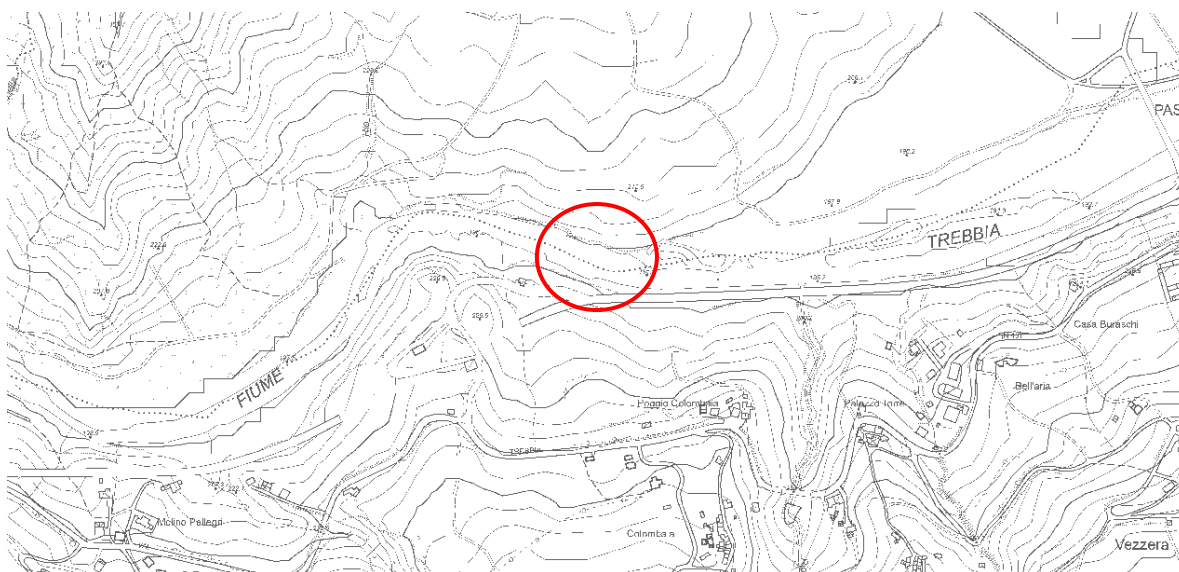
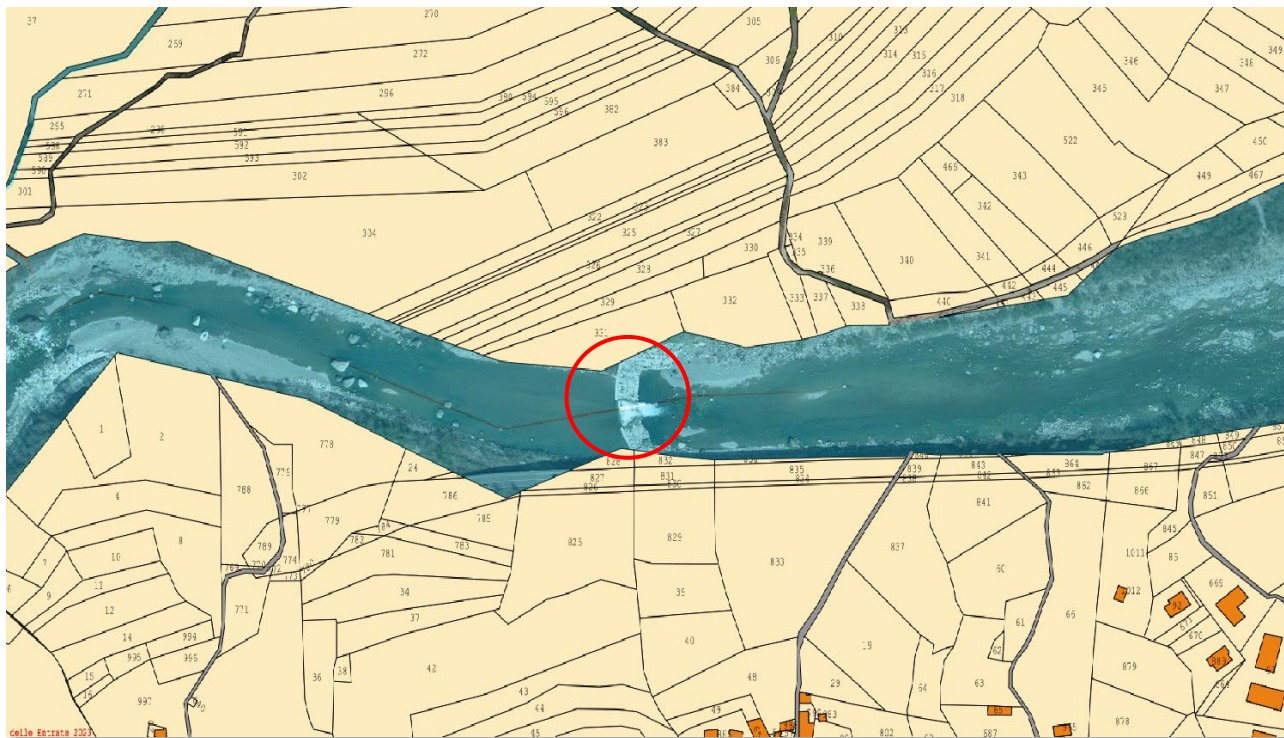


Figura 7-1 - Localizzazione dell'intervento su CTR



Figura 7-2 - Localizzazione dell'area di intervento su ortofoto

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO***Figura 7-3 - Inquadramento catastale*

Come appare evidente dall'estratto di mappa catastale sopra riportato l'area oggetto di intervento è ricompresa nel fiume Trebbia, mentre l'area circostante è suddivisa in diversi mappali.

Per procedere con le lavorazioni sarà necessario individuare un'area di cantiere in cui installare i baraccamenti e dove poter stoccare i materiali per la realizzazione dell'opera da collocarsi all'esterno dell'alveo attivo del corso d'acqua ed in area esterna alle zone di espansione del corso d'acqua in caso di piena.

Catastalmente le opere interesseranno aree di proprietà del Demanio dello Stato; tuttavia, qualora sia necessario utilizzare anche eventuali aree non demaniali, si procederà con la procedura necessaria per l'occupazione temporanea.

Per quanto concerne le vie di accesso alla zona d'intervento, ed interessate dal transito dei mezzi d'opera, nonché dei mezzi di approvvigionamento dei materiali in cantiere, non si prevede l'interessamento di aree private in quanto si utilizzeranno vie di comunicazione pubbliche ed aree demaniali. In particolare, sarà sfruttata la viabilità ordinaria e forestale già presente sulla sponda in sinistra idraulica. Si rileva la presenza di una strada bianca che conduce a Rondanera che inizialmente costeggia il corso del fiume e poi devia verso la frazione Rondanera. Verrà realizzata un nuovo tratto di pista di cantiere a partire da tale curva per permettere ai mezzi d'opera di raggiungere l'alveo e l'area di intervento.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

7.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Di seguito si riportano alcune osservazioni ed estratti degli elaborati costituenti il Piano Paesistico dell'Emilia-Romagna.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR dell'Emilia-Romagna è stato approvato nel 1993 ed è ancora oggi vigente anche se in fase di adeguamento.

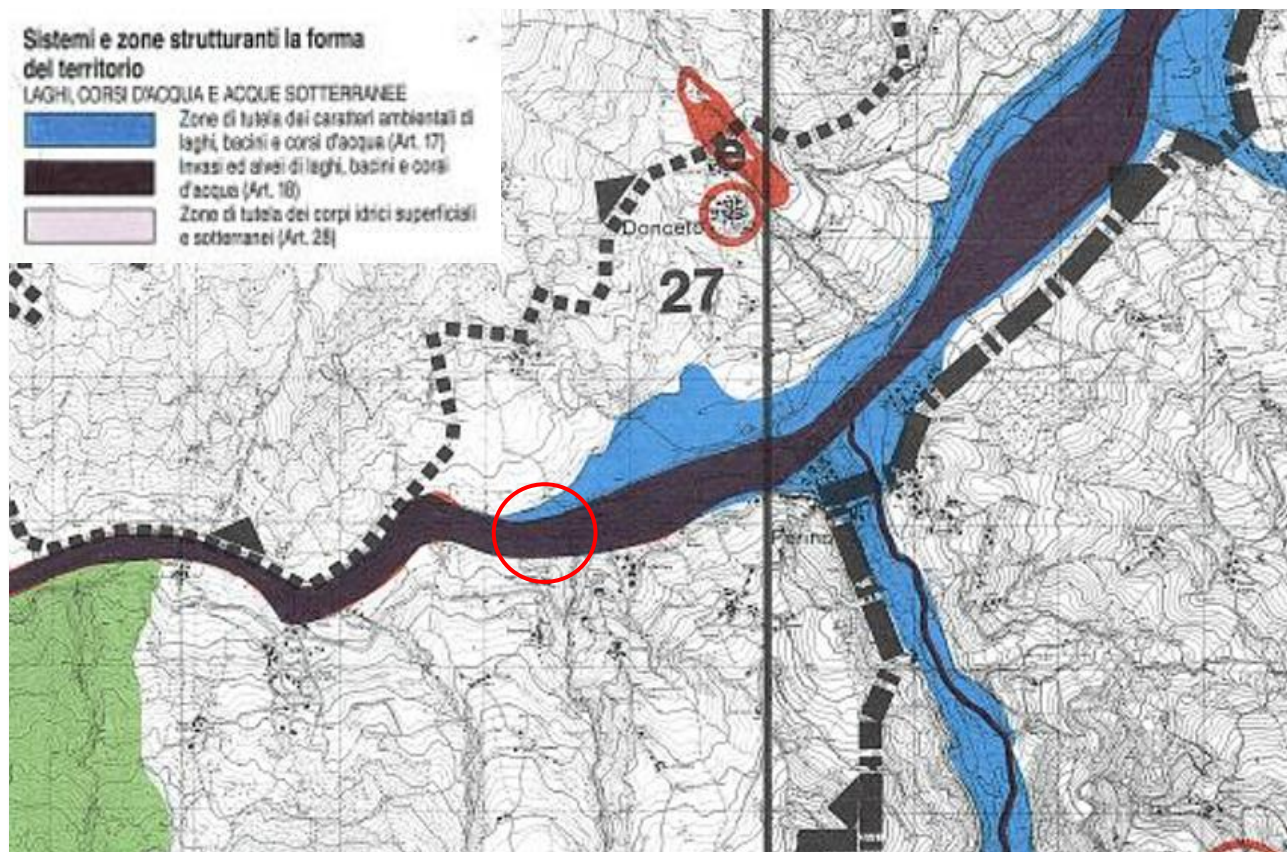


Figura 7-4 - Estratto Tav. 1 – 4 Carta delle tutele – PTPR Emilia-Romagna

Dall'immagine precedente è evidente che l'area oggetto dei lavori ricade nelle zone classificate come “*Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua*”, disciplinate dall'art. 17 delle Norme Tecniche allegate al PTPR e “*Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua*”, disciplinata dall'art. 18.

Art. 17

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (modificato dal PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione di Giunta regionale n.1595 del 2001, dalla variante al PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 14 settembre 2006, n.68886/146, previa intesa con la Regione Emilia-Romagna espressa con la deliberazione della Assemblea legislativa del 26 febbraio 2006, n.1424)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:

a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrare come tali nelle

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;

b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a. nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b., fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano;

f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO***semilavorati;**f) approdi e porti per la navigazione interna;**g) aree attrezzabili per la balneazione;**h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;*

sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma:

a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;

c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;

d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto comma del presente articolo;

e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti:

a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. < opere. predette della manutenzione di e esercizio attività le nonché incendi, degli spegnimento lo per acqua>

9. Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare, le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;

g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

“Art. 18**Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.

2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto, sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;

b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale."

Art. 17, comma 8, lettera e):

"e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;"

L'area oggetto di intervento appare inoltre vincolata in base a quanto riportato nella ricognizione delle differenti categorie di beni paesaggistici dell'art. 142 del Codice effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico che ha il compito di coordinare i lavori e procedere alla realizzazione congiunta dell'adeguamento del PTPR.

In particolare, l'area risulta vincolata ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004, lettera c) *fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici.*

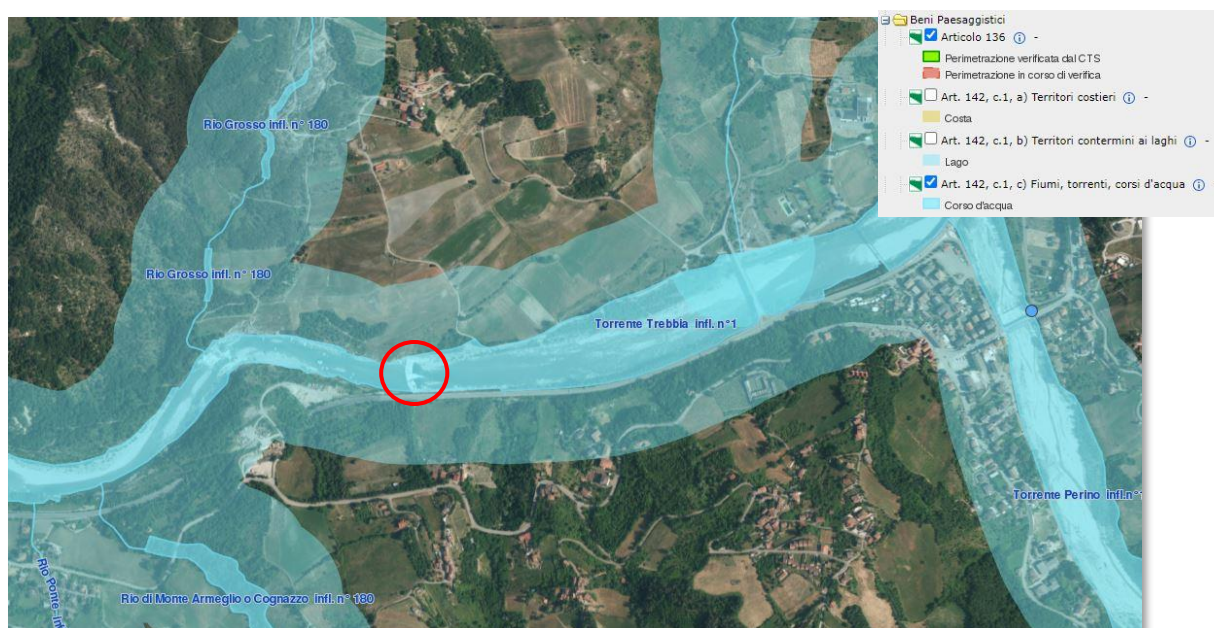


Figura 7-5 - Estratto Mappa beni paesaggistici – Fonte Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna Webgis

L'area ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio 21 "Montagna Parmense – Piacentina".

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

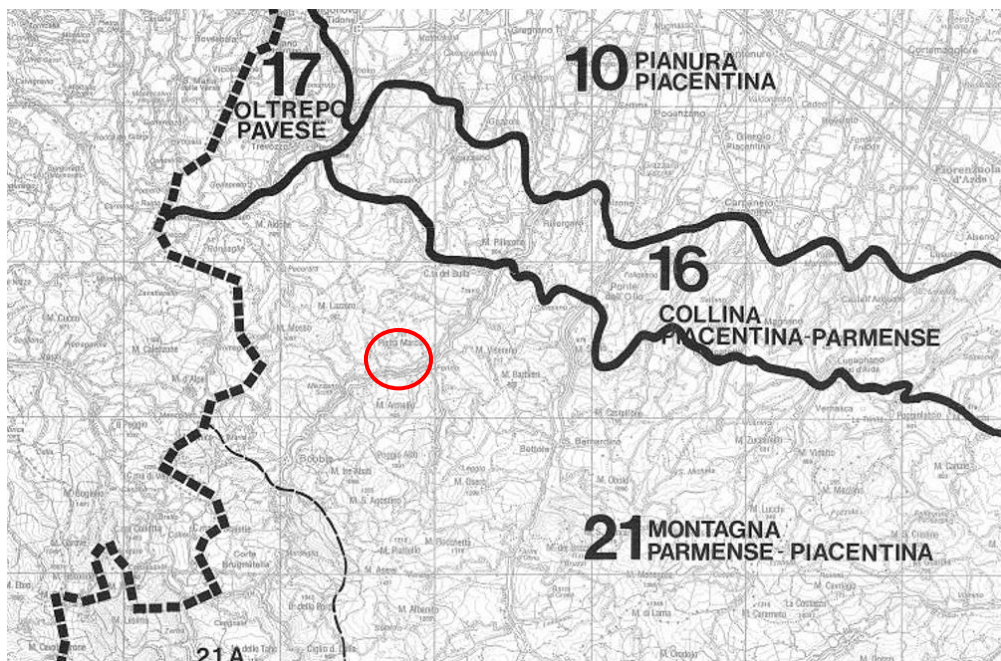
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Figura 7-6 - Estratto Tavola 4 Unità di Paesaggio – PTPR Emilia-Romagna

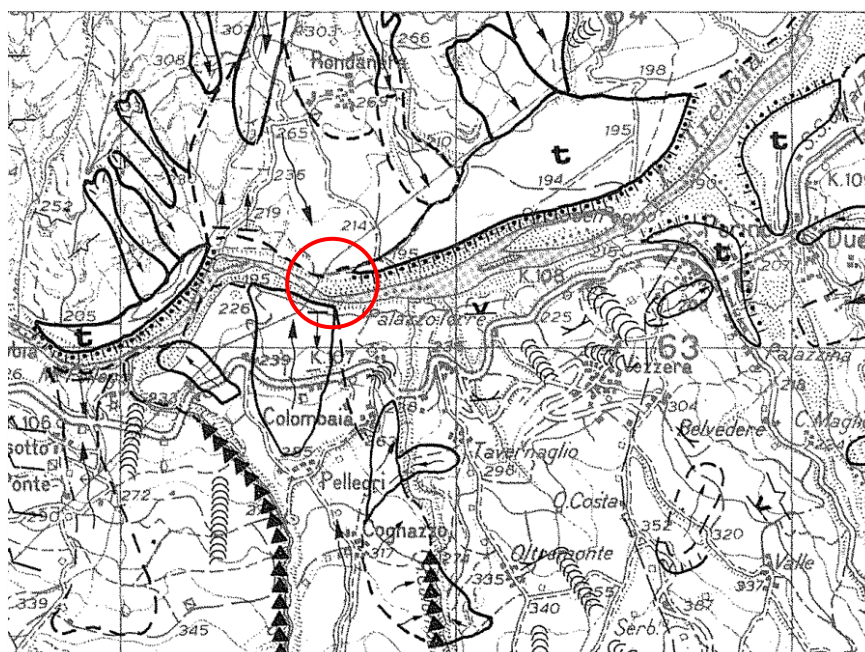


Figura 7-7 - Estratto carta del dissesto – PTPR Emilia-Romagna

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

L'area di intervento si colloca in prossimità di aree soggette a dissesto, tali zone sono normate dall'art. 26 delle Norme allegato al PTPR. Si rimanda all'analisi degli elaborati del PTCP per ulteriori dettagli.

Art. 26**Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità**

1. Le prescrizioni di cui ai commi quarto e seguenti del presente articolo si riferiscono a zone ed elementi indicati e delimitati, con le denominazioni di seguito riportate, nelle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, e sono immediatamente operanti.
2. Le delimitazioni delle zone e degli elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità effettuate da strumenti di pianificazione subregionali relativi a tutto l'ambito di competenza dell'ente pubblico territoriale interessato, e basate su adeguate analisi geologiche che, tra l'altro, abbiano specificamente motivato le difformità dalle delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano, sostituiscono, dal momento della loro entrata in vigore, le predette delimitazioni di cui alle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.
3. I progetti di opere pubbliche, nazionali, regionali e subregionali, eventualmente difformi dalle prescrizioni di cui al primo comma, devono essere suffragati da specifiche analisi geologiche comprovanti l'insussistenza delle condizioni di dissesto e di instabilità evidenziate dalle tavole contrassegnate dal numero 3 del presente Piano.
4. Nelle zone individuate come frane recenti, frane di crollo, colate di fango recenti, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture. In tali zone sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere coerenti con il riassetto idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
5. Sugli edifici eventualmente esistenti nelle aree individuate come frane attive in movimento sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.
6. Le prescrizioni di cui ai commi quarto e quinto sono estese a tutte le zone di possibile ulteriore evoluzione del fenomeno franoso, cioè al perimetro sotteso alla zona di accumulo, nonché al limite di eventuale massima invasione di blocchi rocciosi per frane di crollo.
7. Nelle zone individuate come frane antiche valgono le medesime prescrizioni di cui al quarto comma, fatta eccezione per quelle già interessate da insediamenti urbani stabili e da infrastrutture extraurbane o rurali. In tali zone sono ammessi interventi di completamento, nonché nuove edificazioni di modesta entità ed opere pubbliche di cui sia dimostrata la necessità o l'impossibilità di alternative. Tutti i nuovi interventi sono subordinati ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.
8. In adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali ed alle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti. In particolare, tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 6 ed all'articolo 10 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35.

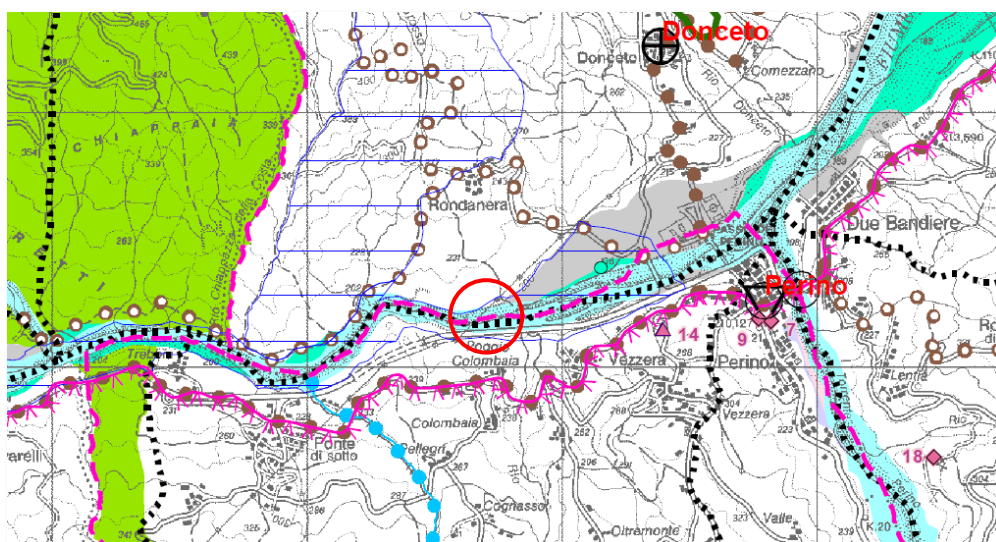
Per quanto sopra riportato il progetto, che ha come principale scopo l'incremento delle condizioni di sicurezza del contesto rispetto al rischio idraulico e rispetto ai movimenti franosi, risulta coerente con quanto predisposto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR dell'Emilia-Romagna nell'ambito della sicurezza idraulica.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

7.2. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza

Si analizza di seguito il piano vigente a livello provinciale, il PTCP di Piacenza, approvato con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010. Il PTCP si configura come documento strategico di programmazione incentrato sul tema dello sviluppo organizzato del territorio, dove obiettivi, scelte e progetti sono ispirati a una sintesi equilibrata tra la competitività del sistema territoriale e la sostenibilità ambientale e sociale dei processi di crescita.

L'estratto seguente, della Tav. A1.8 Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale, individua l'area di intervento all'interno della zona **A1 – Alveo attivo o invaso** (art. 11) e facente parte di un **sito SIC** della Rete Natura 2000 (art. 52). Il sito è la ZSC IT4010011 "Fiume Trebbia da Perino a Bobbio". Inoltre, si individua la linea caratterizzante i **crinali minori** (art. 20), all'interno degli ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti. Si evidenzia inoltre che in prossimità dell'area è presente un biotipo umido che comunque non sarà interessato dalle lavorazioni in progetto.



AMBITI PAESAGGISTICI E GEOAMBIENTALI RILEVANTI

	Zone di valenza ambientale locale	17
	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	15
	Zone di tutela naturalistica	18
	Zone calanchive	19
	Crinali spartiacque principali	20
	Crinali minori	
	Crinali spartiacque principali e crinali minori	

ZONE UMIDE DI PREGIO

	Biotopi umidi	16
	Risorgive	
	Biotopi e risorgive	

AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

	Parchi e Riserve Regionali istituiti (Stirone - Piacenziano)	Aree naturali protette	51
	"Parco regionale fluviale del Trebbia"		
	"Parco Provinciale" di Monte Moria	Rete Natura 2000	52
	SIC Siti d'Importanza Comunitaria		
	SIC / ZPS SIC e Zone di Protezione Speciale		
	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione		53
	Aree di progetto		53

CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

	zona A1 - Alveo attivo o invaso	Fascia fluviale A - Fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	11
	zona A2 - Alveo di piena		
	zona A3 - Alveo di piena con valenza naturalistica		

Figura 7-8 - Estratto A1.8 Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale – PTCP Piacenza

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Dalla cartografia del VINgis, il portale della Provincia di Piacenza, è individuabile la presenza di aree forestali (art. 8 PTCP) nelle vicinanze dell'area di intervento. Si può comunque affermare che tali aree non saranno interessate dalle lavorazioni, tuttavia, trovandosi nelle vicinanze della strada utilizzata per l'accesso al cantiere, saranno interessate dalla viabilità dei mezzi operativi. Essendo già presente la strada che verrà utilizzata come pista di accesso al cantiere non si prevede la necessità di dover procedere a taglio di esemplari arborei.

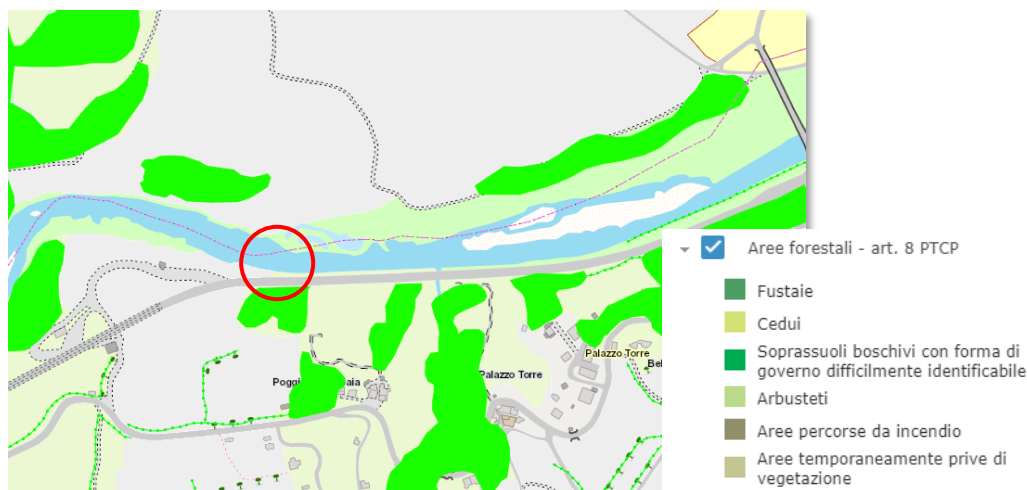


Figura 7-9 - Estratto cartografico da VINgis – categoria AMB01 Tutele naturalistiche – Assetto vegetazionale

Sempre con il riferimento della cartografia VINgis, AMB 02 – Sicurezza territorio, si riportano gli estratti della pericolosità alluvionale PGRA, che raffigura l'area con P3-H- Alluvioni frequenti-elevata probabilità, e del Rischio idraulico PGRA, dove si rileva che l'area di interesse ricade nell'elemento esposto aerea con R1 – rischio moderato o nullo.

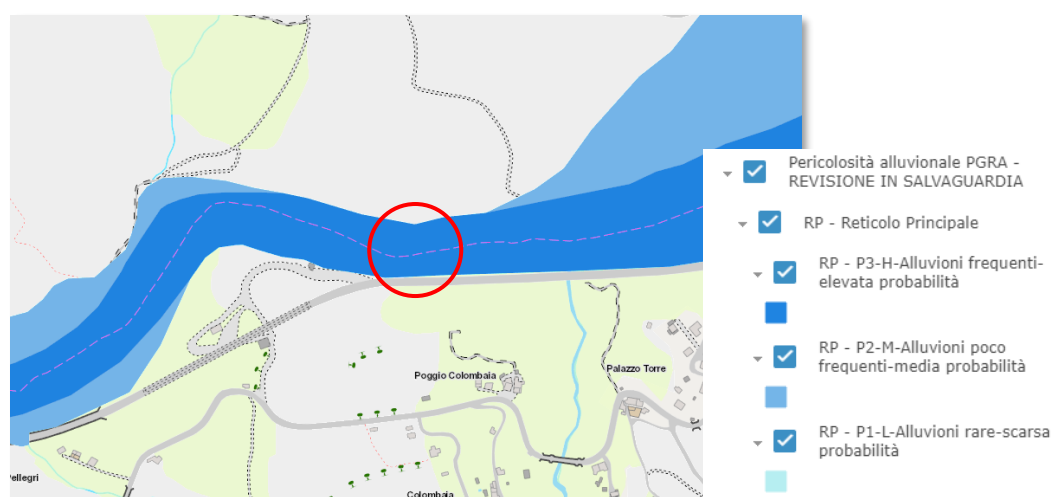


Figura 7-10: Estratto cartografico da VINgis – categoria AMB02 Sicurezza territorio – Pericolosità alluvionale PGRA

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

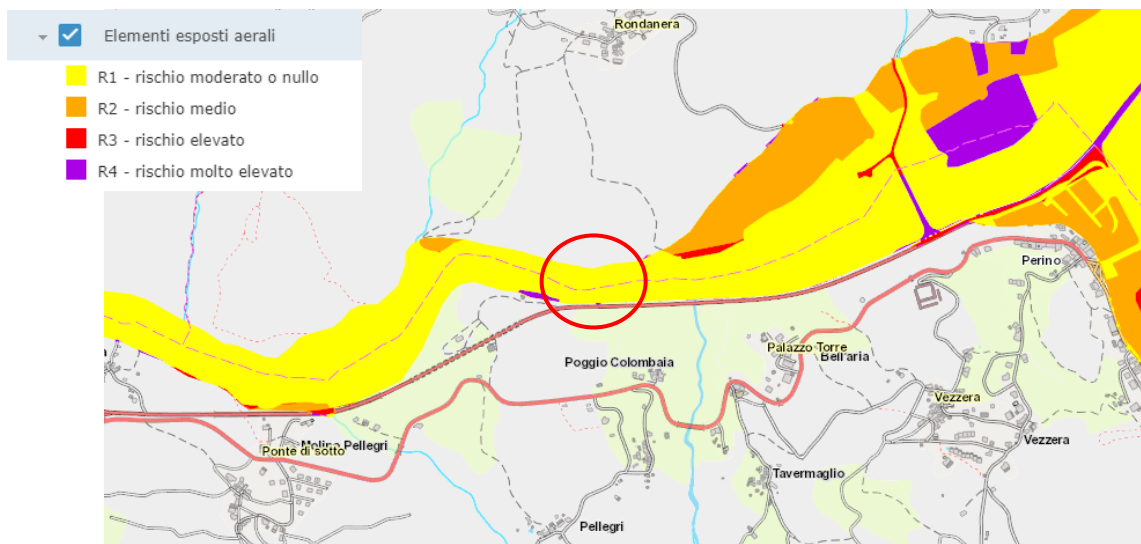
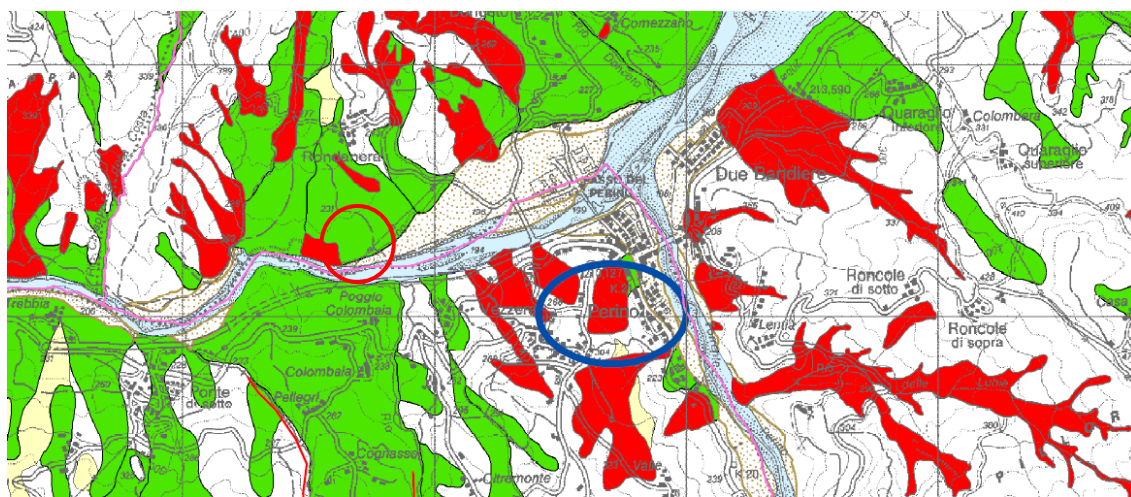


Figura 7-11: Estratto cartografico da VINgis – categoria AMB02 Sicurezza territorio – Rischio idraulico PGRA

La Tav. A3.8 Carta del dissesto identifica la zona in parte nel dissesto attivo, catalogato come *deposito alluvionale in evoluzione*, e in parte nel dissesto potenziale, catalogato come *deposito alluvionale terrazzato*.

Le aree circostanti il sito di intervento sono individuate come **deposito di frana quiescente** e **deposito di frana attiva** (art. 31). Inoltre, in prossimità della zona in oggetto è rilevata la presenza di **un'area con presenza di abitati da consolidare/trasferire** (art. 32, c. 2, 3, 4, 5) coincidente con il centro abitato di Perino.



STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

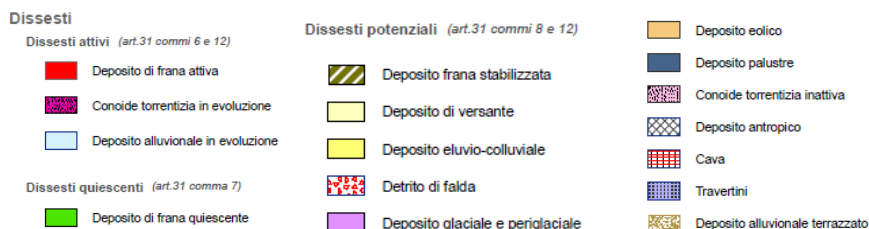


Figura 7-12: Estratto Tav. A3.8 Carta del dissesto – PTCP Piacenza

L'intera area oggetto di intervento risulta ricompresa in zona di vincolo idrogeologico, come raffigurato nella seguente immagine.

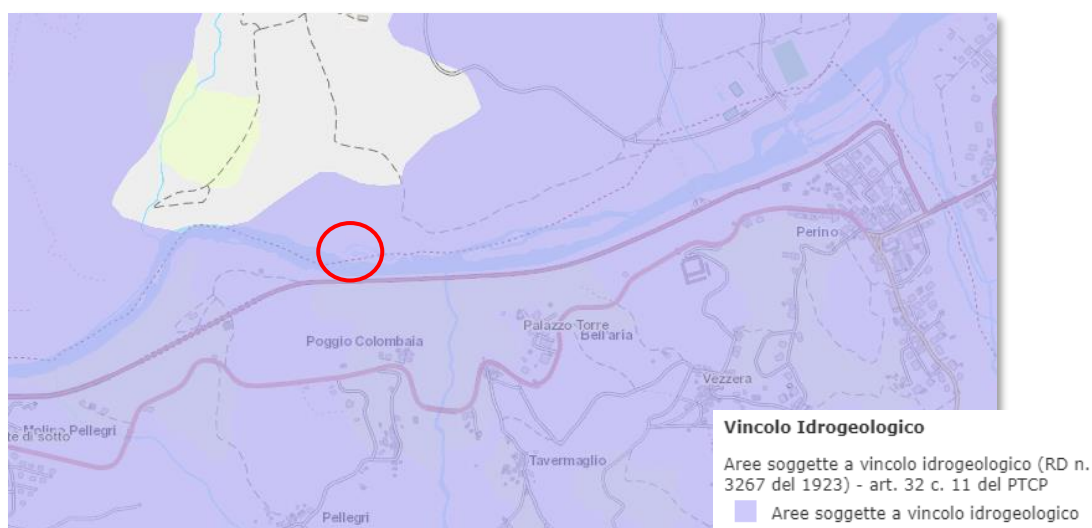
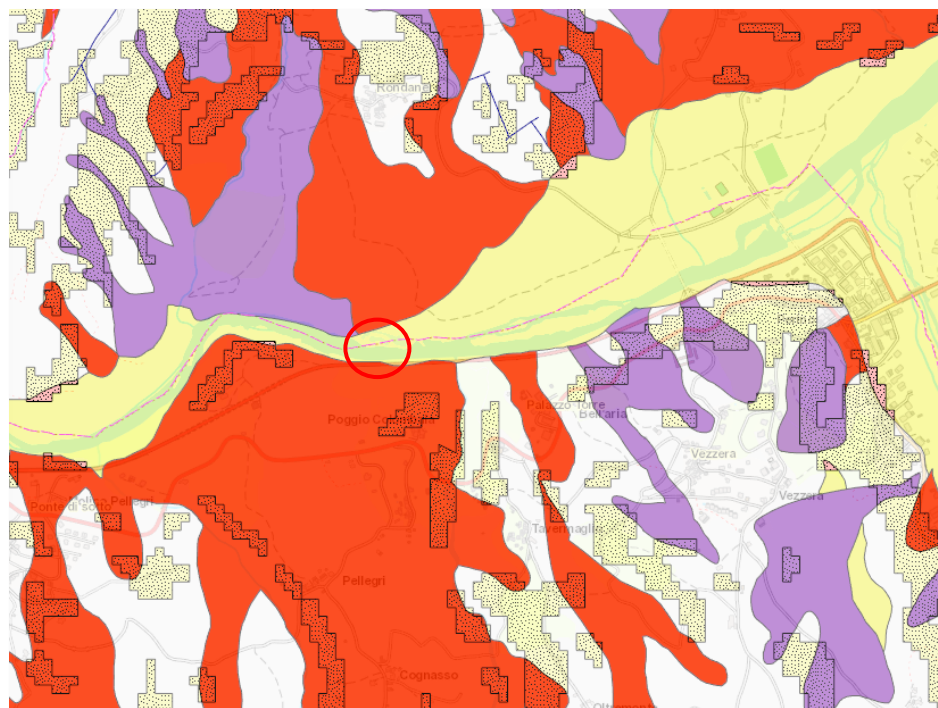


Figura 7-13: Estratto cartografico da VINGis – categoria AMB 02 – Vincolo idrogeologico

Da VINGis AMB 02 – Sicurezza territorio, si riporta l'estratto del Rischio sismico.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO



- ✓ ☒ Rischio sismico - art. n. 33 del PTCP
- ✓ ☒ F1i_Frane attive con inclinazione critica
(pendenza > 15° e dislivello >= 30 m)
- ✓ ☒ F1_Frane attive
- ✓ ☒ F2i_Frane quiescenti con inclinazione critica
(pendenza > 15° e dislivello >= 30 m)
- ✓ ☒ F2_Frane quiescenti
- ✓ ☒ Si_Depositi alluvionali sabbiosi con inclinazione critica
(pendenza > 15° e dislivello >= 30 m)
- ✓ ☒ Ci_Depositi alluvionali argillosi con inclinazione critica
(pendenza > 15° e dislivello >= 30 m)
- ✓ ☒ Di_Depositi detritici, alluvionali ghiaiosi, limosi o indifferenziati
(pendenza > 15° e dislivello >= 30 m)
- ✓ ☒ S_Depositi alluvionali sabbiosi
- ✓ ☒ C_Depositi alluvionali argillosi
- ✓ ☒ T_Zone di contatto tettonico
- ✓ ☒ I_Aree con inclinazione critica
(pendenza > 15° e dislivello >= 30 m)
- ✓ ☒ D_Depositi detritici, alluvionali ghiaiosi, limosi o indifferenziati
- ✓ ☒ R_Substrato roccioso rigido
Vs30 >= 800 m/s

Figura 7-14: Estratto cartografico da VINgis – categoria AMB 02 Sicurezza territorio – Rischio sismico

La Tav. A5.2 Tutela delle risorse idriche cataloga il sito all'interno del Territorio collinare e montano come Rocca-magazzino, nelle zone di protezione delle acque sotterranee, quali aree di ricarica. La tipologia di intervento in programma, tuttavia, non andrà a compromettere la qualità delle acque sotterranee, se non nelle fasi di perforazione dei micropali che potranno interagire limitatamente con gli acquiferi; pertanto, non si ritiene necessario approfondire tale aspetto.

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Si evidenzia comunque che in sede di lavorazioni saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire una corretta gestione del cantiere, comprensiva dei materiali e delle procedure utili per prevenire sversamenti durante le lavorazioni di perforazione o eventuali eventi accidentali di interazione con le acque sotterranee e per contrastare ogni eventuale emergenza che possa verificarsi.

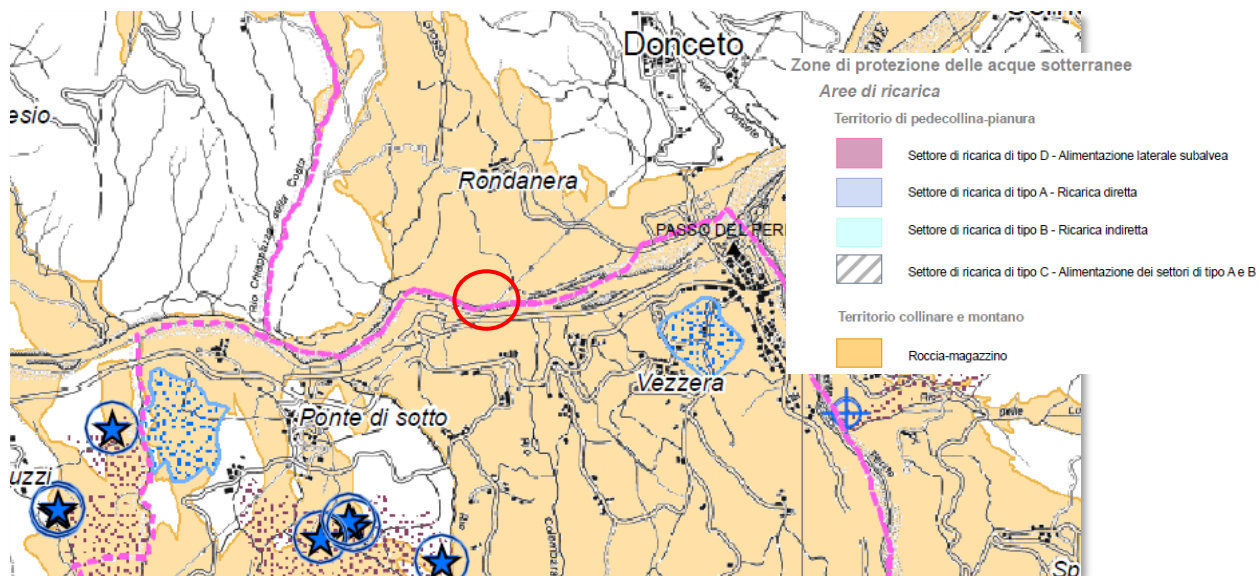


Figura 7-15: Estratto Tav. A5.2 Tutela delle risorse idriche – PTCP Piacenza

La Tav. A6 Schema direttore rete ecologica cataloga il fiume Trebbia come Corridoio ecologico fluviale primario e la zona di interesse ricade nel nodo ecologico.



Figura 7-16: Estratto Tav. A6 Schema direttore rete ecologica – PCTP Piacenza

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

In ultima analisi il PTCP individua l'area di intervento all'interno dell'Unità di paesaggio 5. Unità di paesaggio fluviale.

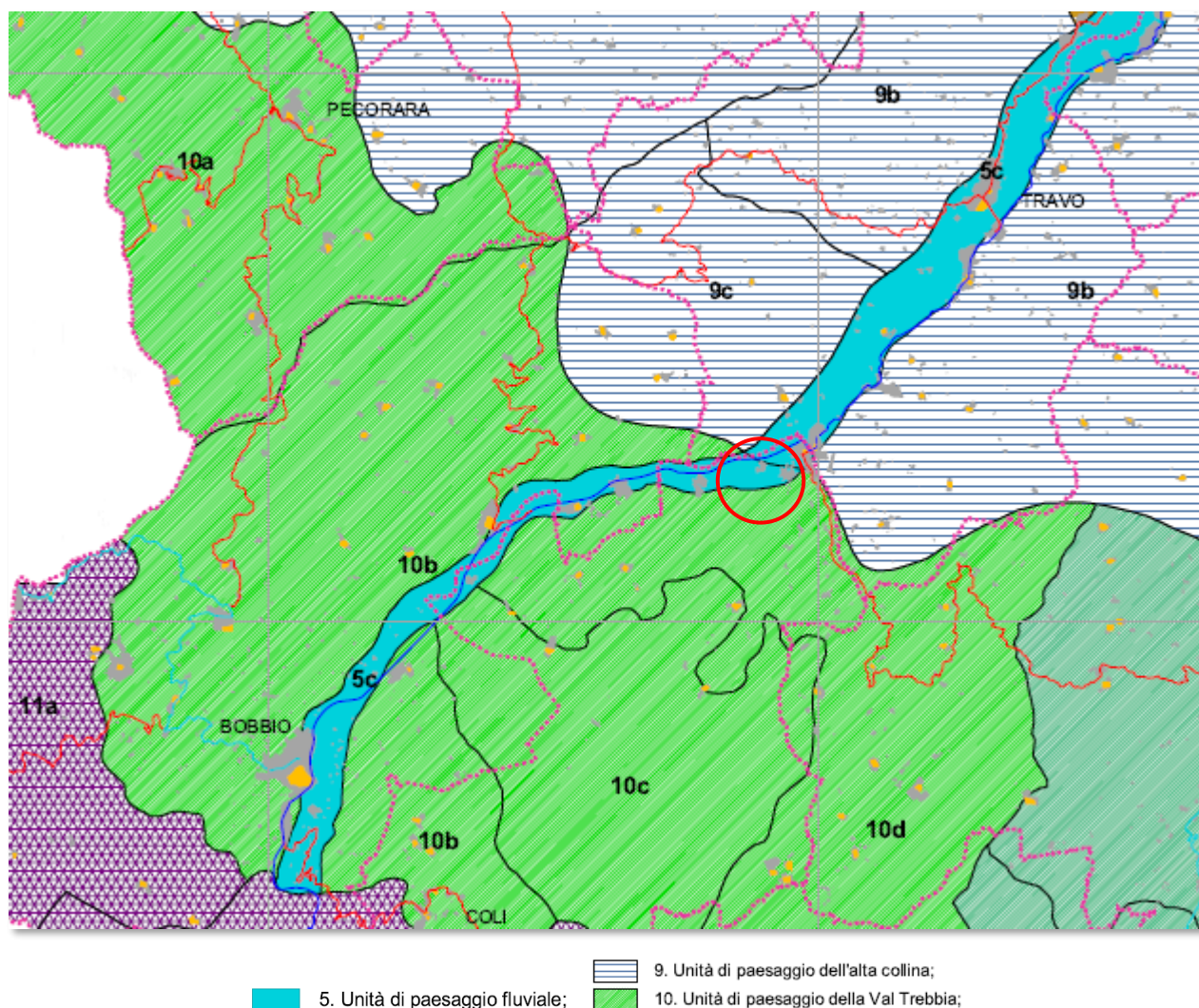


Figura 7-17: Estratto Tav.T1 Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali – PTCP Piacenza

In base a quanto inquadrato nella cartografia VINGis INFRA01 – Collegamenti e mobilità territoriale – Infrastrutture_Mobilità PTCP, l'area ricade parzialmente nella Fascia rispetto C (art. 103 PTCP). Si evidenzia tuttavia che le lavorazioni in progetto non andranno ad interferire con la strada individuata nella cartografia.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

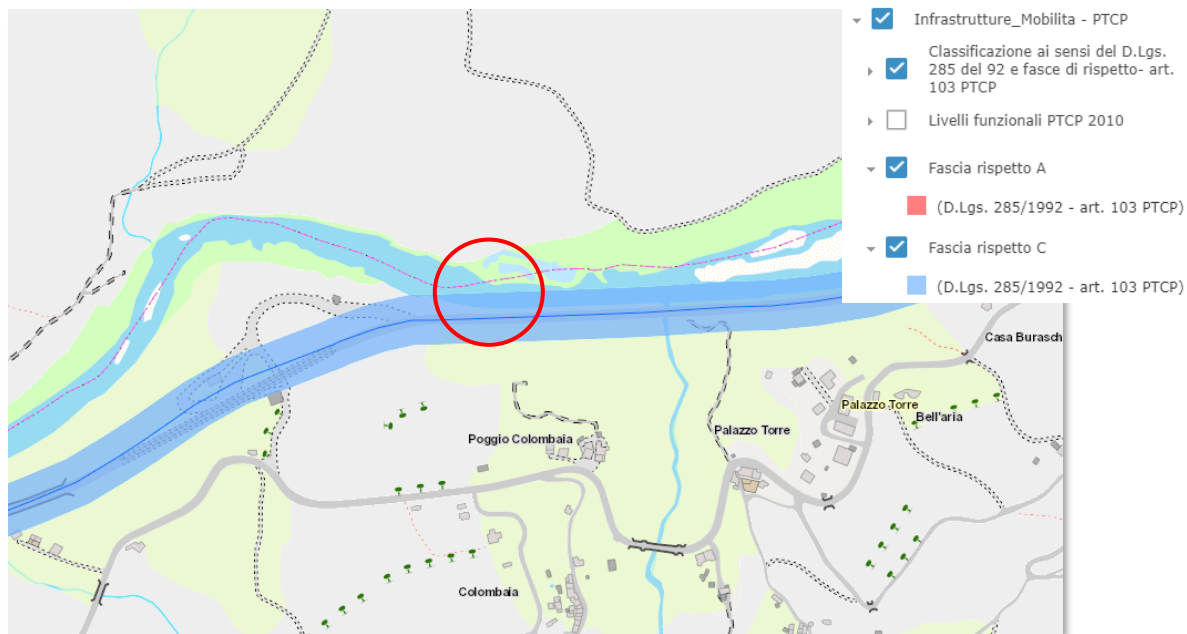


Figura 7-18: Estratto cartografico da VINGis – categoria INFRA01 – Collegamenti e mobilità territoriale – Infrastrutture_Mobilità PTCP

Infine, in base all'estratto cartografico da VINGis INFRA 02 – Infrastrutture e reti tecnologiche – Infrastrutture_Reti Tecnologiche-PTCP, l'area di interesse è ricompresa nella zona di protezione inquinamento luminoso (15km).

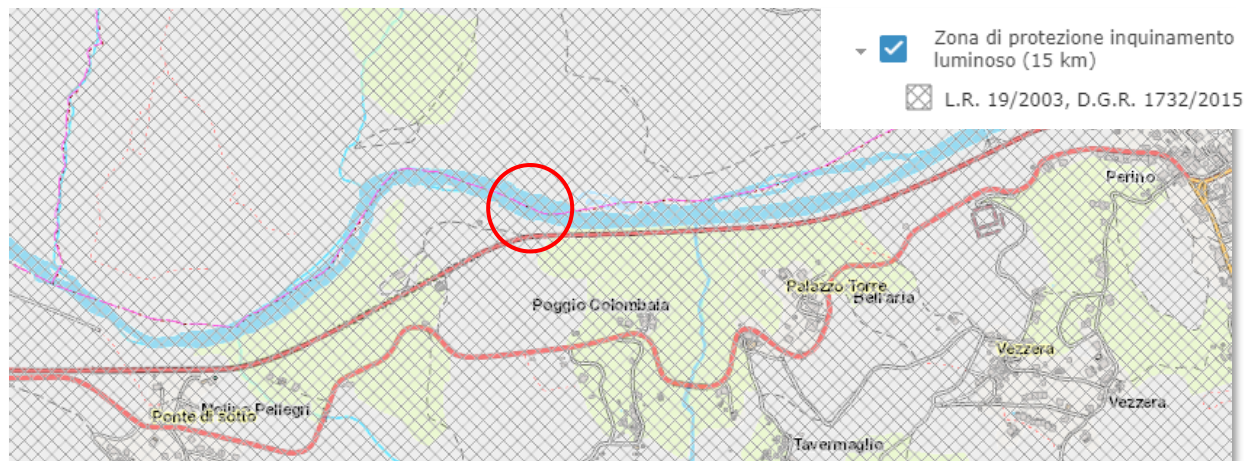


Figura 7-19: Estratto cartografico da VINGis – categoria INFRA02 – Infrastrutture e reti tecnologiche – Infrastrutture_Reti Tecnologiche - PTCP

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme allegate al PTCP di Piacenza, in riferimento alla classificazione del sito di interesse.

Reticolo idrografico

1. (I) Ai fini della tutela del reticolo idrografico, la pianificazione provinciale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, contemperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica. È favorita la pratica della pianificazione e gestione integrata secondo un approccio pluriobiettivo. [...]

Art. 8**Assetto vegetazionale**

1. (I) Allo scopo di attuare la tutela del sistema vegetazionale, il presente Piano è corredato dalla tavola contrassegnata dalla lettera A2 in cui sono rappresentate, con appositi perimetri o individuazioni, le seguenti aree ed elementi:

- a. area forestale (fustaie, cedui, soprassuoli con forma di governo difficilmente identificabile o molto irregolare, compresi i castagneti da frutto abbandonati, arbusteti, aree percorse da incendi, aree temporaneamente prive di vegetazione a causa di frane o danni da eventi meteorici);
- b. area agricola (castagneti da frutto coltivati, pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno);
- c. elementi lineari (formazioni lineari).

2. (I) Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese e lineari di cui al precedente comma 1, lettere a. e c., nonché i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

[...]

4. (D) Il PTCP conferisce al sistema delle aree forestali e boschive finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa e persegue l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto, con particolare attenzione alla fascia collinare e di pianura. L'espansione naturale del bosco, compatibilmente con il mantenimento dei prati-pascoli in montagna, rientra tra le finalità indicate nel presente articolo e la sua parziale o totale eliminazione, qualora ammessa, deve essere compensata secondo le disposizioni di cui al successivo comma 9.

(P) Nel sistema delle aree forestali e boschive trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del primo marzo 1995.

5. (P) Al fine di perseguire le finalità indicate nel presente articolo, ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al precedente comma 2 sono ammessi esclusivamente:

- a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981;

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

b. la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai successivi commi 6, 7 e 8;

c. gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

d. le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

f. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

(P) Sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione le aree oggetto di rimboschimenti compensativi di cui al successivo comma 9.

6. (P) Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

(I) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC, o della variante di adeguamento al presente Piano, possono delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.

7. (P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al precedente comma 6 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3 Mw termici o a 1Mw elettrico. Per gli impianti ammissibili resta fermo anche il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 10.

8. (P) Gli interventi di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

a. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;

b. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;

c. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

(P) Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al precedente comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

9. (P) I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale di cui ai precedenti commi 6 e 7 devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

(D) I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della Rete ecologica provinciale.

10. (D) Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nella tavola contrassegnata dalle lettere **A1** del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.

11. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

12. (I) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Capo e alle individuazioni grafiche contenute nelle tavole contrassegnate dalla lettera **A2**, relativamente al sistema delle aree forestali e boschive.

In tale sede, i Comuni possono proporre, con riferimento al contesto locale, motivate revisioni alle perimetrazioni dei terreni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, senza che ciò costituisca variante al presente Piano. Tali perimetrazioni fanno fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La Provincia provvede ad aggiornare la tavola contrassegnata dalla lettera **A2**.

13. (D) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche, per i Comuni dotati di PSC, ovvero di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma dell'art. 18 della L.R. n. 47/1978 per i Comuni dotati di PRG, già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PTCP. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché alle previsioni urbanistiche, anche solo adottate, prima dell'adozione del presente Piano.

14. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

Art. 11**Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua**

1. (D) La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:

- a. zona A1, alveo attivo o inciso oppure invaso nel caso di laghi e bacini;
- b. zona A2, alveo di piena;
- c. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.

2. (I) Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.

3. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia A, suddivisa nelle zone A1, A2 e A3 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano.

4. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
- b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
- c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
- d. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.

5. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:

- a. la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità idrauliche competenti e dagli Enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;

b. i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, alle stesse condizioni stabilite per gli interventi di cui alla precedente lettera a.;

c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;

e. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;

f. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del successivo Titolo III in materia di attività di gestione dei rifiuti;

g. il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

h. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, qualora la normativa ne preveda la pianificazione, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità idrauliche competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
- approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
- impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- invasi ad usi plurimi;
- impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art. 100;
- aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;

i. la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per l'approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

100;

j. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a garantirne la compatibilità e integrazione con il contesto ambientale, e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento; gli interventi di ampliamento sono ammessi solo per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;

k. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

l. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;

m. le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 116 in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;

n. la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti e altri sistemi di trasferimento, relativi ad attività estrattive ubicate in golenale e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inseriti nell'ambito dei piani di settore, sottoposti a verifica di compatibilità ambientale e ripristinati, ad eccezione degli accessi per natanti qualora il loro mantenimento sia previsto in detti piani, al termine dell'esercizio; tali interventi devono consentire il deflusso della piena e non limitare la mobilità laterale del corso d'acqua;

o. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione ritenuti compatibili dal PIAE;

p. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti che non si identificano come rifiuti finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

q. ai fini della valorizzazione e fruizione delle aree di valore naturale e ambientale di cui al successivo Art. 60, la collocazione di attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché la localizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica;

r. le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;

s. le attività escursionistiche e del tempo libero.

6. (P) Nell'alveo attivo o in vaso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

7. (P) Nell'alveo attivo o in vaso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:

- attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

- garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;

- migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;

- essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;

b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

8. (P) Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 6, in merito al rispetto dell'area di sponda, e dal Titolo I della successiva Parte terza in merito al territorio rurale:

a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;

b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;

c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;

d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;

e. le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;

f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;

g. la riqualificazione e il potenziamento degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti a gestione pubblica o privata, purché connessi con l'ambiente fluviale ma in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale, escludendosi in ogni caso l'ampliamento dei campeggi.

9. (P) Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque nocive per l'ambiente acquatico, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i., j. di cui al comma 2 del successivo Art. 18, purché non in contrasto con la disciplina generale della fascia A e realizzate preservando le condizioni di sicurezza idraulica.

Art. 14**Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I) e fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L)**

1. (I) La fascia di integrazione dell'ambito fluviale, denominata "fascia I", comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua, tracciati con apposito segno grafico nella tavola contrassegnata dalla lettera A1 del presente Piano, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati cartograficamente dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

2. (I) Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.
3. (D) Nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale in sede di adeguamento al presente Piano, la fascia di integrazione deve essere articolata nelle seguenti zone:

- zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici.
- zona I2, corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza dovrà essere indicativamente intorno ai 25 metri per lato, ovvero essere rapportata allo stato dei luoghi, senza scendere al di sotto dei 10 metri per lato.

La disciplina da applicarsi può richiamare, in tutto o in parte, le disposizioni previste per le altre fasce, preferendo, per analogia con le specifiche finalità di tutela, la disciplina di cui alla zona A1 per l'alveo attivo e quella di cui alla fascia B per la zona di integrazione, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.

4. (P) In pendenza delle individuazioni di cui al precedente comma 3, ai corsi d'acqua da assoggettare a fascia d'integrazione si applicano le norme corrispondenti alla zona A1 per l'alveo attivo e quelle corrispondenti alla fascia B per la zona di integrazione posta ad una distanza di 25 metri dall'alveo attivo, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.

5. (I) In considerazione delle conoscenze e dei rilievi compiuti nel proprio territorio, il Comune può stabilire ulteriori tutele delle aree contermini al reticolo naturale e artificiale, delimitando fasce fluviali aggiuntive di rilevanza locale, denominate "fasce L", con l'obiettivo di ampliare le aree riservate alla divagazione fluviale, preservare elementi e luoghi riferibili al paesaggio fluviale e sviluppare corridoi ecologici fluviali, compatibilmente con gli usi antropici esistenti. La disciplina da applicarsi può richiamare, in tutto o in parte, la disciplina di tutela già dettata per gli altri sistemi, da adattare in funzione delle caratteristiche del territorio e degli obiettivi previsti, fatto salvo quanto disposto dai regolamenti di Polizia Idraulica.

Art. 20**Crinali spartiacque principali e crinali minori**

1. (I) I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica. Nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano sono individuati i crinali spartiacque principali, ovvero gli spartiacque di connotazione fisiografica e paesistica generale ed i crinali minori che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale.

2. (I) L'individuazione cartografica dei crinali minori costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni, in sede di variante generale o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, dovranno verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti, su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista.

3. (I) La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 9, comma 1, del PTPR e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difforni da quelle individuate nel presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.

4. (P) Nei crinali principali di cui al precedente comma 1 del presente articolo e nei crinali minori ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela di cui al medesimo comma, valgono le seguenti prescrizioni:

- a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi nonché aree a destinazione extragricola andranno localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza;

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

b. se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici che possano modificarne la percezione visiva dai centri abitati, dalle principali infrastrutture viarie provinciali e statali, dalla viabilità panoramica e dai punti panoramici.

5. (P) Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano, quali:

- a. linee di comunicazione viaria;*
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;*
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;*
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;*
- e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.*

(P) Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

6. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano, nonché i procedimenti relativi a progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale avviati anteriormente all'approvazione del presente Piano.

7. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

Art. 30**Protezione dei terreni e delle acque e prevenzione dei rischi naturali**

1. (I) Ai fini della protezione dei terreni e delle acque e della prevenzione dei rischi naturali, la pianificazione provinciale, in coerenza con i principi della pianificazione sovraordinata, persegue l'obiettivo generale della preservazione della stabilità dei terreni e del regolare deflusso delle acque superficiali e sotterranee, nonché della salvaguardia dello stato qualitativo ed ecologico delle risorse idriche superficiali e sotterranee, dei relativi processi di generazione e circolazione e delle relative zone paesaggistiche, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e degli usi antropici.

2. (I) La Provincia concorre, per quanto di competenza e all'occorrenza attraverso gli strumenti della concertazione istituzionale, all'attuazione dei programmi di intervento degli Enti competenti alla difesa idraulica, specialmente rivolti ai settori interessati dal dissesto, da realizzarsi nel rispetto delle specifiche direttive, relativamente alle seguenti attività:

- a. manutenzione e difesa idraulica e idrogeologica, riqualificazione ambientale e rinaturazione, sistemazione e difesa del suolo;*
- b. adeguamento delle opere infrastrutturali;*
- c. adeguamento degli impianti per il trattamento delle acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per l'approvvigionamento potabile, degli impianti a rischio di incidente rilevante e degli impianti con materiali radioattivi;*
- d. interventi nel settore agricolo e forestale.*

3. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, sono tenuti a recepire le delimitazioni e le disposizioni di cui al presente Capo. In tale sede, i Comuni possono approfondire ed eventualmente integrare i contenuti specifici assunti a livello provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. A-2, comma 2, della L.R. n. 20/2000, garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal presente Piano. Eventuali ridefinizioni delle aree

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

di cui al presente Capo sono soggette alla procedura di cui all'art. 22 della L.R. n. 20/2000, se non diversamente indicato nei successivi articoli del presente Capo.

4. (I) Fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli, la pianificazione comunale si indirizza a:

a. evitare le modifiche allo stato dei luoghi che possano determinare fenomeni di peggioramento della stabilità dei terreni e alterazioni negative del regolare deflusso e delle condizioni quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee, privilegiando l'evoluzione naturale dei processi geomorfologici e favorendo l'utilizzazione forestale dei luoghi, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti;

b. evitare, nelle aree a rischio naturale, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva ed anche la localizzazione di insediamenti residenziali, produttivi, rurali e di urbanizzazione in genere;

c. limitare, nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione non altrimenti localizzabili, lo sviluppo delle aree impermeabili, eventualmente definendo opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e la laminazione delle precipitazioni meteoriche.

5. (I) In sede di adeguamento al presente Piano, allo scopo di rendere compatibile l'assetto urbanistico con le condizioni di rischio ed incentivare la messa in sicurezza dei territori, gli strumenti urbanistici comunali possono:

a. individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori a rischio, ai sensi dell'art. 18-bis delle Norme del PAI;

b. prevedere meccanismi perequativi e compensativi, finalizzati a favorire le seguenti azioni di riduzione del rischio, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia delle caratteristiche naturali dei luoghi:

- realizzazione diretta da parte dei soggetti interessati dalle opere di messa in sicurezza, previo parere vincolante degli Enti competenti alla difesa del suolo, e conseguente eventuale cessione all'Amministrazione pubblica delle aree necessarie alla realizzazione delle opere, qualora le stesse siano programmate nell'ambito degli strumenti di settore previsti;

- demolizioni parziali o totali di fabbricati e/o corpi di fabbrica ricadenti nelle aree a rischio;

- delocalizzazione di fabbricati ricadenti nelle aree a rischio.

6. (P) Per le finalità di cui al precedente comma 1, nell'ambito delle procedure che presiedono alle scelte pianificatorie e alle realizzazioni dei singoli interventi, il proponente deve effettuare specifiche valutazioni di compatibilità e sostenibilità ambientale, tenendo conto:

a. delle condizioni dei terreni, principalmente in termini di rischio di dissesto e di rischio sismico, e dei fenomeni di dinamica torrentizia, nonché delle caratteristiche litologiche, pedologiche, di permeabilità, di vulnerabilità e degli ulteriori aspetti rilevanti in relazione alla finalità della valutazione;

b. dello stato quali-quantitativo e del regime delle acque superficiali e sotterranee;

c. delle esigenze di conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche.

7. (P) Le valutazioni di cui al precedente comma 6 devono essere condotte preliminarmente sulla base dei quadri conoscitivi disponibili, con priorità agli strumenti di pianificazione vigenti, e sulla base delle analisi locali più aggiornate e approfondite che si rendono necessarie in funzione dello stato dei luoghi e della finalità della valutazione, generalmente avvalendosi di indagini specifiche a supporto del giudizio di compatibilità. Tali valutazioni devono essere illustrate in forma di Relazione tecnica descrittiva delle analisi e delle indagini svolte, ed elaborate a supporto dell'atto pianificatorio o abilitativo al quale si riferiscono. L'esito delle valutazioni deve essere sintetizzato in un giudizio conclusivo univoco, eventualmente corredato dall'indicazione delle limitazioni o condizioni attuative ritenute necessarie.

7-bis. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al successivo Capo 2° del presente Titolo III.

7-ter. (P) In fase attuativa, tutti gli interventi consentiti dagli strumenti di pianificazione e legislativi, nonché dalle ulteriori procedure abilitative, sono comunque sottoposti, nei casi previsti, alle verifiche tecniche di cui al D.M. 11 marzo 1988, condotte in ottemperanza ai requisiti previsti dalla normativa tecnica geologica e sismica vigente, volte ad accertare le

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

condizioni di rischio, sia rispetto ai possibili peggioramenti dello stato dei terreni e delle acque, sia in relazione alle possibili minacce all'incolumità delle persone e all'integrità dei beni, e a stabilire le condizioni per l'attuazione dei medesimi interventi, nel rispetto delle limitazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione e legislativi.

7-quater. (D) La disciplina di riferimento è costituita dal presente articolo e da quelli successivi del presente Capo.

Art. 31**Rischio di dissesto**

1. (D) Nella tavola contrassegnata dalla lettera A3 del presente Piano sono individuate le aree a rischio di dissesto, riconducibili principalmente a fenomeni di versante e di dinamica fluviale/torrentizia. Gli elementi cartografati, classificati per tipologia e, dove possibile, per grado di attività, sono attribuiti a specifiche categorie di pericolosità. Lo scenario del dissesto provinciale concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.

2. (D) Ai fini della disciplina da applicarsi per la prevenzione e riduzione del rischio di dissesto, gli elementi cartografati sono raggruppati nelle seguenti categorie, definite nella Relazione del presente Piano:

- a. dissesti attivi;
- b. dissesti quiescenti;
- c. dissesti potenziali.

3. (D) I Comuni effettuano un'analisi locale di approfondimento nei seguenti casi:

- a. qualora sia necessario procedere ad una verifica di sicurezza degli insediamenti esistenti;
- b. in sede di redazione dei piani e programmi di protezione civile;
- c. nell'ambito della formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, d'intesa con la Provincia, nelle fattispecie previste dai successivi articoli in cui tale analisi costituisce una condizione per la pianificazione e attuazione di interventi altrimenti non ammessi;
- d. nell'ambito della formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, d'intesa con la Provincia, per le eventuali ridefinizioni di cui al comma 3 del precedente Art. 30.

4. (D) L'analisi locale di approfondimento di cui al precedente comma 3 deve essere effettuata in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle Norme del PAI e relative disposizioni attuative, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 126/2002 e alla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 16/2003. L'analisi consiste nello studio geologico-tecnico approfondito e aggiornato, esteso ad un sufficiente intorno, come definito nel successivo comma 5, e opportunamente supportato da indagini strumentali, i cui contenuti possano motivare le valutazioni di compatibilità, le definizioni dei livelli di rischio, l'ammissibilità delle previsioni urbanistiche e le diverse perimetrazioni o classificazioni degli elementi individuati nella cartografia provinciale. L'analisi, per tipologia ed entità, deve commisurarsi ai caratteri propri del dissesto e al contesto geologico dell'area, nonché agli interventi urbanistici in previsione o in progetto, comprendendo le seguenti attività:

- a. rilievo geologico, geomorfologico e idrogeologico di un'ampia zona comprensiva di tutta l'estensione del fenomeno, delle zone di possibile evoluzione e di possibile influenza ai sensi del successivo comma 5, che tenga conto di tutti gli elementi idonei ad un'adeguata interpretazione del dissesto, in relazione ai caratteri tipologici e dimensionali e ai fattori predisponenti e scatenanti del fenomeno;
- b. ricerca storica documentale, cartografica e fotografica del fenomeno;
- c. analisi dei fattori antropici interessanti l'area oggetto di approfondimento come edificazioni, modifiche morfologiche, scavi e movimenti di terra, appesantimenti dei versanti, azioni di disboscamento, modifica del regime delle acque superficiali e sotterranee;
- d. descrizione degli eventuali interventi di sistemazione/consolidamento già realizzati per contrastare il fenomeno;

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

e. caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati e interessabili dal dissesto e valutazione dei relativi valori critici di resistenza agli sforzi indotti;

f. predisposizione di un modello geologico-tecnico del dissesto, anche con l'eventuale ausilio di sistemi di monitoraggio di profondità e di superficie;

g. previsione degli scenari evolutivi del dissesto nelle condizioni idrogeologiche più sfavorevoli, considerando le eventuali erosioni al piede del versante e considerando l'evento sismico di maggiore intensità atteso nell'area di studio, con attenzione anche alla possibile amplificazione locale del moto sismico e agli effetti di instabilità, cedimento, liquefazione e rottura dei terreni, determinati sulla base dei criteri di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 112/2007; tali previsioni dovranno essere effettuate considerando le previsioni urbanistiche e le eventuali opere di sistemazione/consolidamento previste per contrastare il fenomeno;

h. valutazione dei fenomeni di dinamica torrentizia, con riferimento alle condizioni di deflusso in piena dei corsi d'acqua e ai fenomeni di potenziale instabilità morfologica dell'alveo.

5. (D) La definizione degli areali di possibile influenza del dissesto, richiesta nell'ambito delle analisi locali di approfondimento di cui al precedente comma 3, deve essere rapportata alla tipologia e dimensione del fenomeno di dissesto e alla stima della sua possibile evoluzione nelle condizioni idrogeologiche e sismiche più gravose e deve in genere essere estesa a tutto il versante. L'areale di possibile evoluzione deve comprendere le parti di territorio sovrastanti il coronamento, sottese al piede e ai fianchi del deposito franoso dove si ipotizza che possa evolvere il fenomeno nelle condizioni idrogeologiche e sismiche più gravose. Con riferimento alle aste interessate da dissesti di carattere fluvio-torrentizio, l'area di influenza comprende, oltre all'alveo, una congrua porzione del territorio contermina alle sponde, considerando anche le porzioni di versante interessabili da dissesti indotti da scalzamento al piede.

6. (P) Nelle aree individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera A3 come dissesti attivi, comprese le aree di possibile influenza ai sensi del precedente comma 5, sono esclusivamente consentiti:

a. gli interventi di bonifica, di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, di difesa dalle esondazioni, di sistemazione e consolidamento dei terreni e di monitoraggio dei fenomeni, purché tali interventi siano effettuati o autorizzati dalle Autorità competenti alla difesa del suolo;

b. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, favorendo ove possibile l'evoluzione naturale della vegetazione;

c. le pratiche colturali eventualmente in atto, purché condotte compatibilmente con lo stato di dissesto, evitando il peggioramento dei fenomeni di degrado e attuando, ove possibile, sistemazioni morfologiche e opere di regimazione idrica superficiale funzionali alla stabilizzazione dei terreni;

d. gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere a) e b);

e. gli interventi di mantenimento e miglioramento strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti pubbliche o di interesse pubblico per documentate esigenze di funzionalità, di sicurezza o di pubblica utilità;

f. la nuova realizzazione delle infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, se riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di mitigazione degli impatti;

g. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere a), c), d), i), compresi gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che siano ammesse dallo strumento urbanistico vigente e realizzate senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

7. (P) Nelle aree individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera A3 come dissesti quiescenti, comprese le aree di

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

possibile influenza ai sensi del precedente comma 5, valgono le seguenti disposizioni:

a. sono ammessi i medesimi interventi e le attività consentiti nelle aree individuate come dissesti attivi, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive;

b. è consentita la nuova realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, nonché la nuova realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;

c. sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli edifici esistenti, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere b) e f), ad esclusione di quelli che prevedono opere di demolizione con ricostruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, scavi o movimenti di terreno e, in generale, di quelli che comportano variazioni di carico del fabbricato sul terreno ed alterazioni della stabilità complessiva dell'area;

d. sono consentiti gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;

e. gli interventi di nuova costruzione, purché di modesta entità, nonché gli interventi sugli edifici esistenti e i cambi di destinazione d'uso non compresi tra quelli espressamente consentiti dalle precedenti lettere, sono ammessi solo se previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, PSC o PRG, adeguati alla pianificazione sovraordinata, a seguito di uno studio del rischio dell'area in dissesto e di una verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5; la verifica deve essere condotta in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle Norme del PAI e relative disposizioni attuative e finalizzata a dimostrare la non influenza negativa delle opere previste sulle condizioni del dissesto e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità e ad individuare le eventuali opere di mitigazione degli impatti necessarie; sono fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale e al sistema insediativo stabilita dal Titolo I e dal Titolo II della successiva Parte terza.

8. (P) Nelle aree individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera A3 come dissesti potenziali, comprese le aree di possibile influenza ai sensi del precedente comma 5, valgono le seguenti disposizioni:

a. é facoltà dei Comuni, attraverso la formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, la regolamentazione delle attività consentite nell'ambito di tali aree, a condizione che esse riguardino limitate previsioni e che ne sia dettagliatamente motivata la necessità e l'impossibilità di alternative localizzative, subordinatamente ad una verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, condotta in coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle Norme del PAI e relative disposizioni attuative, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;

b. in pendenza dell'adempimento comunale di cui alla precedente lettera a., si applicano le medesime disposizioni previste per le aree individuate come dissesti quiescenti, ad eccezione dei depositi alluvionali terrazzati purché siano posti a sufficiente distanza dalle aree soggette alla dinamica fluviale/torrentizia;

c. sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 12 relative ai margini delle sponde e dei terrazzi e agli orli di scarpata e le disposizioni di cui al precedente Art. 19 in merito alla tutela delle aree calanchive riconosciute di interesse naturalistico-paesaggistico.

9. (P) I tratti individuati nella tavola A3 come aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluviotorrentizio, desunti dal PAI secondo i criteri illustrati nella Relazione del presente Piano, si intendono aggiornati dalle diverse delimitazioni, in termini di tracciato e di areale limitrofo, eventualmente operate dai Comuni nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione attraverso specifiche analisi di dettaglio, nel rispetto di quanto indicato dal precedente comma 5. Nei suddetti areali i Comuni applicano le medesime disposizioni di cui al precedente comma 6 relative ai dissesti attivi, ad eccezione delle seguenti disposizioni:

a. sono ammessi l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

10. (P) *In pendenza della definizione comunale di cui al precedente comma 9, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica, la disciplina prevista dal precedente comma 9 si applica in una fascia di 10 metri dalle sponde.*

11. (P) *Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 non si applicano qualora le aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio risultino già interessate dai dissesti attivi di cui al precedente comma 6 o dalle fasce fluviali di cui al Capo 3° del precedente Titolo I.*

12. (P) *In adiacenza ai margini delle sponde d'alveo e dei depositi alluvionali terrazzati e agli orli superiori delle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture, sia in corrispondenza del pendio sotteso sia della zona retrostante a partire dall'orlo superiore e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza del pendio sotteso o comunque rapportata alle condizioni geologiche locali. In presenza di accertati o possibili fenomeni di dissesto in evoluzione, in corrispondenza delle scarpate e degli orli si applicano le medesime disposizioni previste per le aree individuate come dissesti attivi.*

13. (P) *In corrispondenza delle aree interessate da fenomeni di dissesto in atto non cartografati, anche di carattere temporaneo, si applicano cautelativamente le limitazioni di cui al precedente comma 6 relative ai dissesti attivi. Tale cautela deve essere osservata in pendenza dell'individuazione delle aree dissestate negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica oppure della loro sistemazione da parte delle Autorità competenti alla difesa del suolo, che informano prontamente l'Amministrazione comunale del termine dei lavori.*

Art. 32**Rischio di dissesto individuato a livello sovraprovinciale**

1. (D) *Il presente articolo recepisce le disposizioni di tutela previste a livello sovraprovinciale per regolamentare gli usi del territorio in situazioni di dissesto particolari, la cui singolarità deriva dall'eccezionalità delle condizioni di rischio e/o da specifiche esigenze di protezione della popolazione e dei beni.*

2. (D) *Sono definiti "abitati da consolidare o da trasferire", ai sensi della L. n. 445/1908 e dell'art. 29 delle Norme del PTPR, gli insediamenti ricadenti in aree a rischio idrogeologico oggetto di uno specifico provvedimento statale o regionale che ne dichiara tale stato. Gli abitati di cui al presente comma sono elencati nell'allegato N10 al presente Piano, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti. La tavola contrassegnata dalla lettera A3 ne riporta l'ubicazione.*

3. (D) *Gli abitati dichiarati da consolidare devono essere provvisti di specifica perimetrazione, il cui atto di approvazione definisce le zone dissestate, le zone di possibile ulteriore evoluzione dei dissesti, le aree contermini costituenti fasce di rispetto, nonché gli utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi e alle pratiche agricolo-forestali.*

4. (P) *In corrispondenza degli abitati dichiarati da consolidare sprovvisti di perimetrazione, fino all'emanazione del provvedimento di perimetrazione, sono ammessi solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione, consolidamento strutturale, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nonché ampliamento non superiore al 20% del volume esistente, purché non in contrasto con le altre disposizioni del presente Piano.*

5. (P) *In corrispondenza degli abitati dichiarati da trasferire sono ammesse esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità.*

6. (D) *Sono definite "aree a rischio idrogeologico molto elevato" le aree perimetrate ai sensi della L. n. 267/1998 nell'ambito della pianificazione di bacino, tramite i provvedimenti straordinari di cui al Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267). Le perimetrazioni di cui al presente comma sono elencate nell'allegato N10 al presente Piano, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti. La tavola contrassegnata dalla lettera A3 ne riporta l'ubicazione.*

7. (D) *Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della tipologia dei dissesti riscontrati, del livello di pericolosità relativo e del possibile danno con riferimento alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione.*

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

In ambiente collinare e montano, caratterizzato da dissesti di versante, si distinguono una "zona 1", definita come area instabile o che presenta un'elevata probabilità di coinvolgimento, in tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall'evoluzione dello stesso, e una "zona 2", definita come area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. Nei territori di fondovalle e di pianura si distinguono una "zona I", definita come area potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni, e una "zona Bpr", avente le medesime caratteristiche della "zona I" ma ricadente in corrispondenza dei limiti "B di progetto" individuati dall'Autorità di bacino del fiume Po.

8. (P) *In corrispondenza delle aree a rischio idrogeologico molto elevato valgono le disposizioni di cui al Titolo IV delle Norme del PAI, come di seguito recepite:*

a. nella zona 1, ad eccezione degli edifici già gravemente compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto, dove sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione di cui alla lettera i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002 e quelli temporanei volti alla tutela della pubblica incolumità, nei restanti casi sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione di cui alla lettera i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c), d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;

- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso, limitatamente alle sole opere rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;

- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali;

- la realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del precedente Art. 31 validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo; tali interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere e della possibile evoluzione nelle condizioni idrogeologiche e sismiche più gravose;

b. nella zona 2, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera a., sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

- la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le condizioni di dissesto presente e di possibile evoluzione nelle condizioni idrogeologiche e sismiche più gravose, mentre sono comunque escluse le nuove residenze rurali;

- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali esistenti.

c. nella zona I e nella zona B-pr interne al territorio urbanizzato, si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti, fatto salvo l'obbligo a carico del Comune di valutare, d'intesa con la Provincia, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio; la valutazione delle condizioni di rischio, effettuata ai sensi del precedente Art. 10, commi 10 e 11, deve considerare tutte le

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

informazioni reperibili presso gli Enti a vario titolo competenti, con particolare riguardo ai dati relativi alle opere di difesa esistenti, al loro stato di adeguatezza e agli interventi idraulici programmati per la difesa del territorio;

d. nella zona B-pr esterna al territorio urbanizzato, sono esclusivamente consentiti:

- le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, interessanti edifici residenziali;
- gli interventi di sopraelevazione degli edifici residenziali, con aumenti di superficie o volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi;
- gli interventi di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

e. nella zona I esterna al territorio urbanizzato, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi per la mitigazione del rischio idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione di cui alla lettera i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c), d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso, limitatamente alle sole opere rivolte al recupero strutturale dell'edificio o alla protezione dello stesso;
- gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
- la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; i progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree devono essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'Autorità idraulica competente.

9. (P) Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in corrispondenza dei complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti, nonché per le costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione, i Comuni sono tenuti a procedere a una verifica delle condizioni di sicurezza e di compatibilità rispetto alle condizioni di pericolosità presenti. A seguito di tale verifica, i Comuni sono tenuti ad adottare ogni provvedimento di competenza atto a garantire la pubblica incolumità.

10. (P) Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, in corrispondenza delle infrastrutture viarie, gli Enti proprietari delle opere viarie nei tratti a rischio procedono, qualora non abbiano già provveduto, tramite gli approfondimenti conoscitivi e progettuali necessari, alla definizione degli interventi a carattere strutturale e non strutturale atti alla mitigazione del rischio presente. Un primo elenco dei tratti a rischio è riportato nell'allegato **N10** al presente Piano, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti. In pendenza della realizzazione degli interventi di cui al presente comma, gli stessi Enti proprietari pongono in atto ogni opportuno provvedimento atto a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile, con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità, definendo in particolare:

- a. le condizioni di vigilanza, attenzione, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio sull'infrastruttura;

b. le eventuali attrezzature di misura necessarie per l'identificazione delle condizioni di cui alla precedente lettera a. e la conseguente attuazione delle misure di emergenza;

c. le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per garantire la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura;

d. le segnalazioni al pubblico delle condizioni di rischio presenti, ritenute opportune per la riduzione dell'esposizione al rischio.

11. (P) Le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923, rappresentate in apposita tavola del Quadro conoscitivo, che si intende aggiornata dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti degli Enti preposti, sono soggette alle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/1999 e relative direttive regionali.

Art. 33**Rischio sismico**

1. (D) La classificazione sismica del territorio provinciale è individuata nell'allegato **N10** al presente Piano, che si intende aggiornato dalle modifiche introdotte dagli specifici provvedimenti di settore. Tutti i Comuni sono soggetti alla disciplina antisismica stabilita dalla legislazione vigente.

2. (D) Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio. Alla pianificazione provinciale e comunale spetta prioritariamente la definizione della pericolosità sismica locale, ossia l'identificazione delle aree che, indipendentemente dall'entità dell'evento sismico, si riconoscono maggiormente suscettibili di effetti sismici, in termini di amplificazioni del moto sismico, instabilità dei versanti e fenomeni di rottura, cedimento e liquefazione dei terreni. La pericolosità sismica locale concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.

3. (D) Gli scenari di pericolosità sismica locale devono essere elaborati secondo livelli di approfondimento analitico commisurati alle condizioni geologiche e morfologiche locali, alle finalità e alle applicazioni degli strumenti stessi, conformemente alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico, con specifico riferimento agli allegati della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 112/2007. Le analisi condotte devono essere descritte in apposita Relazione tecnica, che indichi esplicitamente il livello di approfondimento, le indagini effettuate ed i risultati ottenuti, e devono essere corredate da una cartografia rappresentativa.

4. (D) Lo scenario della pericolosità sismica locale provinciale è rappresentato dalla tavola **A4** del presente Piano, dove sono individuate le aree suscettibili di effetti sismici locali, rilevate secondo un primo livello di approfondimento. La cartografia fornisce prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la pianificazione territoriale e urbanistica e definisce le tipologie di indagine e i livelli di approfondimento analitico necessari per le verifiche di compatibilità delle trasformazioni territoriali. Le categorie e i criteri per la costruzione della cartografia sono definiti nella Relazione del presente Piano, dove sono richiamati i termini di prescrittività delle disposizioni di settore.

5. (D) Lo scenario provinciale di pericolosità sismica locale deve essere recepito dal PSC o dal PRG con riguardo al territorio di competenza e deve essere approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento) almeno per il territorio urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali, estendendo tale valutazione ad un'adeguata fascia limitrofa potenzialmente in grado di influenzare i risultati dell'analisi sismica. I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica. Eventuali diverse individuazioni rispetto allo scenario provinciale rappresentato nella tavola **A4**, se opportunamente motivate, non si configurano come ridefinizioni ai sensi del comma 3 del precedente Art. 30.

6. (D) Sulla base delle indagini e delle risultanze acquisite secondo quanto indicato ai commi precedenti, i PSC e i PRG,

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, devono fornire prescrizioni ed indirizzi necessari alla regolamentazione delle trasformazioni territoriali, da recepire negli strumenti comunali operativi e attuativi. Le stesse indagini e risultanze costituiscono una base conoscitiva prioritaria per le scelte localizzative delle nuove edificazioni e per gli interventi di messa in sicurezza degli insediamenti esistenti a rischio e possono fornire indicazioni utili alla progettazione preliminare degli interventi, fermi restando gli adempimenti tecnici richiesti dalla normativa di settore per la progettazione e la realizzazione delle opere.

7. (D) In pendenza dell'adeguamento dei PSC o dei PRG, al fine di fronteggiare tempestivamente il rischio sismico, i Comuni, in sede di piano operativo o attuativo, nonché delle varianti al PSC o PRG, e per gli ambiti di competenza dei medesimi, dovranno approfondire ed integrare alla scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento, dove ne ricorrano le condizioni) lo scenario della pericolosità sismica locale individuato nella tavola contrassegnata dalla lettera **A4** del presente Piano e assumere le disposizioni di cui al presente articolo.

8. (P) Sono fatti salvi tutti gli adempimenti posti in capo al Comune per la fase attuativa degli interventi, con particolare riferimento all'obbligo di accertare la compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione, di verificare la rispondenza degli stessi progetti alla normativa tecnica antisismica vigente e di rilasciare gli specifici provvedimenti abilitativi in materia antisismica, nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 52**Rete Natura 2000**

1. (D) Il sistema della Rete Natura 2000 si compone dell'insieme dei siti denominati Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. Gli elenchi delle specie e degli habitat menzionati sono contenuti negli allegati delle direttive comunitarie di riferimento (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE).

2. (I) Al termine del loro iter istitutivo, i SIC verranno designati dalla Commissione Europea come Zone speciali di conservazione (ZSC).

3. (D) Le tavole contrassegnate dalla lettera A1 individuano le aree che compongono il sistema della Rete Natura2000, come definite al comma 1 e recepite ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente Piano.

4. (D) I siti così individuati, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parte integrante e strutturante dello schema direttore di Rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali contenute nelle presenti Norme per la Rete ecologica.

5. (I) La Provincia provvede, sulla base della banca dati regionale e provinciale inerente Rete Natura 2000, ad aggiornare gli allegati B3.3 (R) e B3.4 (T) del Quadro conoscitivo.

6. (P) Nelle aree inserite all'interno dei perimetri di Rete Natura 2000 sono applicate le misure di conservazione definite dagli Enti competenti e, ove vigenti, gli specifici piani di gestione, di cui alla L.R. n. 7/2004 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, ferma restando anche l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I della L.R. n. 7/2004 e delle Linee-guida approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 in merito alla valutazione di incidenza.

6-bis. (D) La valutazione di incidenza degli strumenti attuativi del PTCP, comunque denominati, dei progetti e degli interventi dovrà considerare, in particolare, i seguenti aspetti:

- a. compatibilità con le misure di conservazione dei siti;
- b. compatibilità con le prescrizioni e i pareri degli Enti gestori delle Aree naturali protette;
- c. analisi delle possibili alternative di piano/progetto;
- d. predisposizione di idonee e congrue misure di mitigazione e di compensazione ambientale da realizzarsi anche sulla base delle prescrizioni contenute nelle schede della valutazione di incidenza del PTCP.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

7. (D) La revisione dei perimetri e delle banche dati dei siti è di competenza della Regione Emilia Romagna, sentiti gli Enti locali e gli Enti gestori di Rete Natura 2000 territorialmente competenti, principalmente attraverso il "Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente" di cui alle leggi regionali n. 3/1999 e n. 6/2005.

8. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del precedente Titolo III.

Art. 67**Rete ecologica**

1. (I) La Rete ecologica rappresenta uno strumento di governo del territorio per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a. creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali;
- b. concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell'infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità funzionali della Rete ecologica stessa;
- c. contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d'acqua e dai canali, e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.

2. (I) Il PTCP configura la Rete ecologica come un sistema polivalente di nodi e corridoi di varia estensione e rilevanza, caratterizzati da reciproca integrazione e ampia ramificazione e diffusione territoriale, tali da svolgere il ruolo di serbatoio di biodiversità per favorire in primo luogo i processi di mantenimento e riproduzione delle popolazioni faunistiche e vegetazionali e, conseguentemente, per mitigare gli impatti dei processi di antropizzazione.

2-bis. (I) Il Consiglio provinciale approva, con apposito atto, le Linee-guida per la costituzione della Rete ecologica locale, contenenti le disposizioni attuative per la corretta progettazione e realizzazione degli elementi naturali funzionali della rete, definendo in particolare i criteri minimi per la realizzazione di fasce tampone e boscate, per la gestione integrata pluriobiettivo della rete idrografica principale e minore di cui all'Art. 10, comma 5-bis, per il mantenimento e la conservazione di incolti, pascoli e radure e per il riequilibrio ecosistemico del paesaggio agrario di pianura.

3. (I) La tavola contrassegnata dalla lettera A6 individua lo Schema direttore della Rete ecologica di livello provinciale, indicando gli elementi funzionali, descritti in dettaglio nella Relazione di Piano, che i Comuni devono definire anche sulla base delle Linee-guida che il Consiglio provinciale approverà con apposito atto.

4. (D) Gli elementi di cui al precedente comma 3 sono di seguito elencati e descritti in relazione alle principali finalità e funzioni che rivestono nell'ambito dello Schema direttore di Rete ecologica:

a. nodi ecologici: ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della Rete ecologica, da preservare e tutelare;

b. corridoi ecologici fluviali (primari, secondari): direttrici lineari costituite da elementi naturali e seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare con interventi di riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con l'applicazione di buone pratiche agronomiche;

c. direttrici da istituire in ambito pianiziale: elementi lineari con funzione di connessione fra i nodi ed i corridoi ecologici in territorio di pianura che devono trovare la loro definizione fisico-funzionale attraverso il riconoscimento ed il collegamento di segmenti di naturalità già presenti quali siepi, filari, corsi d'acqua minori, canali;

d. direttrici critiche: fasce di ricostruzione e connessione ecologica in ambiti dove sono localizzati i maggiori insediamenti che comportano la presenza sul territorio di barriere o di matrici ambientali povere e destrutturate in cui salvaguardare la delimitazione fra ambiente urbano e gli spazi naturali residui indirizzando prioritariamente gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale;

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

e. direttrici di collegamento esterno: principali direttrici di permeabilità e collegamento verso territori extraprovinciali che tengono conto delle emergenze naturalistiche ecologiche nelle province limitrofe;

f. ambiti della fascia di transizione della collina: ecosistemi complessi di transizione tra la fascia collinare e la pianura con una presenza significativa di sistemi lineari e macchie boschive con funzione di potenziamento del gradiente di permeabilità biologica fra montagna e pianura;

g. ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale: aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, che vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati per potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso;

h. ambiti destrutturati: corrispondono agli ambiti urbani e agricoli periurbani dove gli elementi naturali esistenti e di nuova realizzazione svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento degli inquinanti, di mantenimento di un buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri elementi della rete;

i. varchi insediativi a rischio: porzioni residuali di territorio non edificato da preservare per contrastare la frammentazione ecologica causata dalla saldatura dell'edificato. I PSC, sulla base di approfondimenti e verifiche in coincidenza con i varchi, individuano aree entro cui vietare previsioni di nuovi insediamenti.

5. (I) Gli strumenti di pianificazione comunale e provinciale, sia generale che settoriale, nonché gli atti di programmazione e gestione della Provincia assumono gli obiettivi e le finalità indicate nei commi precedenti e concorrono, per quanto di loro competenza, alla realizzazione della rete provinciale secondo lo Schema direttore definito dal presente Piano e le Linee-guida di cui al precedente comma 3, definendo gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come elementi funzionali della Rete ecologica locale.

6. (D) I Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici definiscono, in particolare, la Rete ecologica locale assumendo gli obiettivi e le componenti dello Schema direttore, approfondendone l'articolazione funzionale ed ambientale ad una scala di maggior dettaglio (1:25.000) secondo quanto indicato nelle Linee-guida di cui al precedente comma 2-bis e comunque garantendo:

a. la salvaguardia dei biotopi e delle cenosi vegetali di interesse naturalistico presenti;

b. la continuità degli elementi portanti della Rete ecologica di rilevanza territoriale;

c. la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento agli ambiti periurbani;

d. il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.

7. (I) Le modifiche apportate allo Schema direttore, in sede di definizione della Rete ecologica locale, a seguito di approfondimenti e integrazioni svolti sulla base delle Linee-guida di cui al precedente comma 2-bis, costituiscono una costante implementazione della Rete ecologica provinciale e non comportano variante al presente Piano. La Provincia provvede ad aggiornare la tavola contrassegnata dalla lettera A6.

8. (D) Negli elementi funzionali della Rete ecologica sono comunque di norma ammessi interventi di riqualificazione, di trasformazione e completamento degli ambiti consolidati. Sono inoltre ammessi interventi volti all'educazione, valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità.

9. (I) L'attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della Rete ecologica del sistema di pianura, quale forma di compensazione ambientale, ai sensi del precedente Art. 65. Gli elementi funzionali attuati costituiscono dotazioni ecologiche dell'insediamento, ai sensi dell'art. A-25 della L.R. n. 20/2000.

10. (I) Il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 4 costituisce criterio di valutazione

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

11. (I) La Provincia, sulla base dello Schema direttore, promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della Rete ecologica da attuarsi in collaborazione con i Comuni e/o gli altri soggetti interessati. Priorità nell'attuazione del presente comma viene data agli interventi di riqualificazione fluviale e gestione integrata dei corsi d'acqua in aree del demanio idrico, così come esplicitato nell'allegato N5 alle Norme di Piano (art. 2) e nelle Linee-guida per la formazione della Rete ecologica locale.

12. (I) La pianificazione delle attività estrattive, provinciale e comunale, concorre all'attuazione del progetto di Rete ecologica. A tal fine il PIAE e i PAE:

a. possono prevedere poli o ambiti in corrispondenza degli elementi della Rete ecologica orientando i ripristini al recupero naturalistico, in coerenza con le finalità della rete stessa;

b. nel caso di attività estrattive esterne, ma interferenti con gli elementi funzionali della Rete ecologica, attraverso gli interventi di rinaturazione si dovrà comunque concorrere alla realizzazione della rete.

Art. 103**Misure di rispetto ed integrazione alla viabilità**

1. (P) In base alla legislazione vigente sono previste fasce di rispetto alla viabilità di interesse sovracomunale e comunale, come rappresentato nella tabella successiva. Tali fasce devono avere estensione tale da garantire la duplice funzione di salvaguardia della viabilità e del territorio circostante, in quanto isolano l'infrastruttura dagli insediamenti, evitandone la rapida obsolescenza e successiva esigenza di trasferimento e ricostruzione.

CLASSIFICAZIONE STRADE	FASCE DI RISPETTO <u>D.Lgs n. 285/1992</u>
A. Autostrade	60/30*
B. Extraurbane principali	40
C. Extraurbane secondarie	30
D. Urbane di scorrimento	20
E. Urbane di quartiere	(20)
F1. Locali	20/0* (10)
F2. Vicinali	10/0* (10)

* fasce di rispetto nei tratti urbani

() fasce di rispetto in assenza di specifica previsione dello strumento urbanistico

2. (P) Le disposizioni relative alle fasce di rispetto si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade previste dal nuovo Codice della strada. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

3. (D) In coerenza con le disposizioni del PRIT, per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della "grande rete" e della "rete di base" e per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati, i Comuni interessati adegueranno i propri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e urbanistica al fine di prevedere, ove possibile, in relazione ai vincoli fisici o agli insediamenti preesistenti alla costruzione o al potenziamento della strada, fasce di rispetto più ampie di quelle previste dal D.Lgs n. 285/1992 e dal relativo regolamento di attuazione, onde consentire ulteriori eventuali potenziamenti delle sedi stradali e delle piste ciclabili. Tale ampliamento dovrà essere indicativamente di almeno 20 metri complessivi per le strade della "grande rete" e di almeno 10 metri complessivi per le strade della "rete di base", in aggiunta alle distanze minime fissate dalla normativa sopraccitata.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

4. (P) Lungo i tronchi stradali per i quali è prevista una variante di tracciato, le fasce di rispetto vigenti restano invariate fino all'avvenuta attuazione della variante stessa. Successivamente alla realizzazione dell'intervento saranno automaticamente articolate in base alla tabella indicata nel precedente comma 1, ovvero in base alle fasce aggiuntive di cui al precedente comma 2.

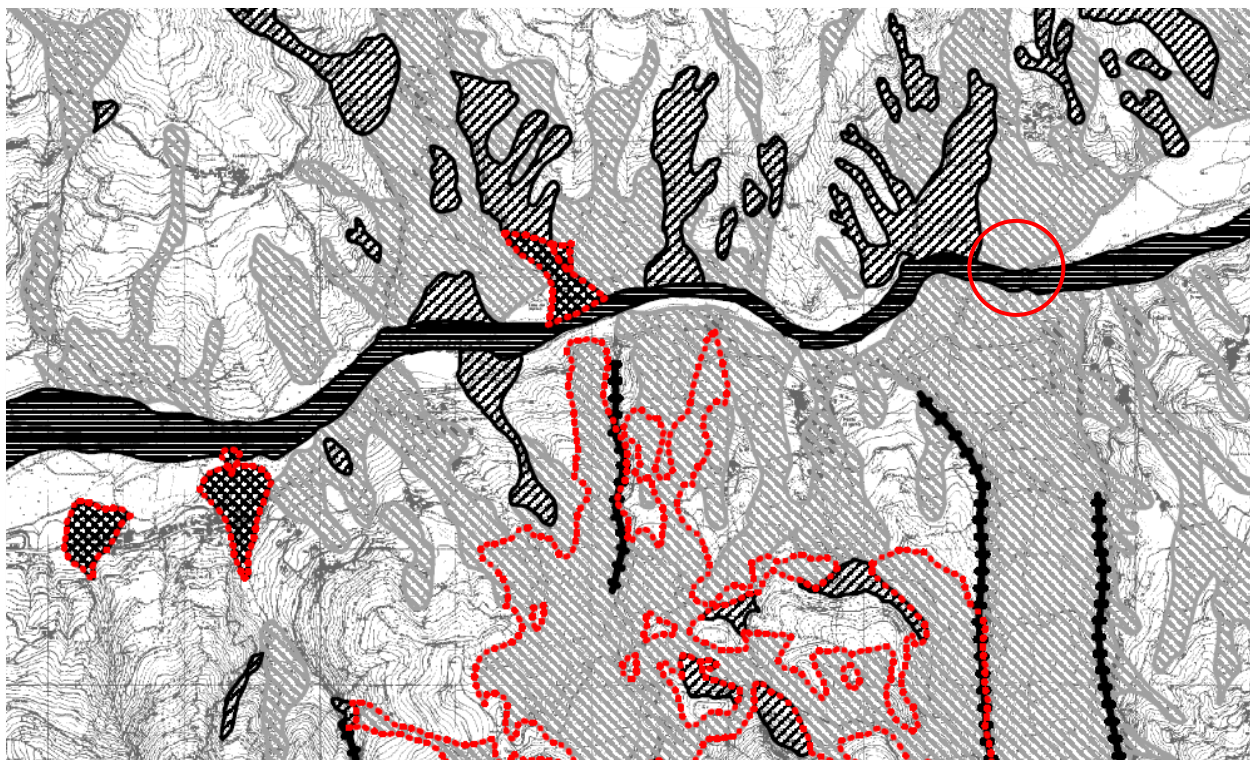
5. (D) In sede di progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione del territorio in aree interessate dalla Rete ecologica o che ne possano interrompere il tracciato, dovrà in ogni caso essere previsto il corretto inserimento dell'intervento all'interno degli elementi funzionali della Rete stessa salvaguardandone, al contempo, gli elementi che ne caratterizzano la funzione.

In base a quanto sopra riportato si conclude che il progetto appare coerente con quanto previsto dal PTCP di Piacenza.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

7.3. Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

L'area di interesse non risulta coperta dallo studio di delimitazione delle fasce fluviali del PAI; tuttavia, è ricompresa nell'Atlante dei Rischi Idraulici e Idrogeologici allegato al PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po: l'Allegato 4 Delimitazione delle aree di dissesto scala 25000 ricomprende l'area di intervento, di seguito si riporta uno stralcio della cartografia.



CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

LEGENDA			
Delimitazione delle aree in dissesto			
FRANE			
	A. Delimitazione PAI	B. Modifiche e integrazioni	C. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Area di frana attiva (Fa)			
Area di frana quiescente (Fq)			
Area di frana stabilizzata (Fs)			
Area di frana attiva non perimetrata (Fa)			
Area di frana quiescente non perimetrata (Fq)			
Area di frana stabilizzata non perimetrata (Fs)			
ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO			
	A. Delimitazione PAI	B. Modifiche e integrazioni	C. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Area a pericolosità molto elevata (Ee)			
Area a pericolosità elevata (Eb)			
Area a pericolosità media o moderata (Em)			
Area a pericolosità molto elevata non perimetrata (Ee)			
Area a pericolosità elevata non perimetrata (Eb)			
Area a pericolosità media o moderata non perimetrata (Em)			
TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI			
	A. Delimitazione PAI	B. Modifiche e integrazioni	C. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Area di conoide attivo non protetta (Co)			
Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp)			
Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)			
VALANGHE			
	A. Delimitazione PAI	B. Modifiche e integrazioni	C. Aree a rischio idrogeologico molto elevato
Area a pericolosità molto elevata o elevata (Va)			
Area a pericolosità media o moderata (Vm)			
Area a pericolosità molto elevata o elevata non perimetrata (Va)			
Area a pericolosità media o moderata non perimetrata (Vm)			
		Aree declassificate	
	Aree perimetrate per applicazione salvaguardia (Art. 9 Norme PAI)	All. 4.2: Perimetrazione delle aree in dissesto 1:10.000 - 1:5.000	All. 4.1: Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato 1:10.000 - 1:5.000
		Tavole applicazione salvaguardia (Art. 9 Norme PAI)	Tavola PS267 Tavola integrazioni 2001
Area interessata dalla delimitazione delle fasce fluviali Limite tra la fascia B e la Fascia C Limite di bacino idrografico del fiume Po Limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C			

Figura 7-20 - Estratto 2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici, Allegato 4 Delimitazione delle aree di dissesto scala 25000 – Foglio 179 Sez. III - Pecorara

Analizzando la cartografia è evidente che l'area in esame si trova in area a pericolosità molto elevata (Ee) ed è circondata da aree di frana quiescente (Fq) e da un'area di frana attiva (Fa).

Di seguito si riporta un estratto delle Norme Tecniche allegate al PAI – Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, in quanto elemento che disciplina:

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

- a. con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
- b. con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l'estensione della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- c. con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n. 102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua;
- d. con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Art. 14. Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica

1. Il Piano ha l'obiettivo di *promuovere* gli interventi di manutenzione del territorio e delle *opere di difesa*, quali elementi essenziali *per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio*; in particolare di mantenere:

- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;
- in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;
- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.

e inoltre di garantire:

- la funzionalità degli ecosistemi;
- la tutela della continuità ecologica;
- la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone.

2. Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono tutelare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette". Gli interventi devono essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali, fatto salvo il rispetto delle esigenze di officiosità idraulica.

3. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e allegata alle presenti Norme.

4. Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In particolare privilegiano il ripristino di boschi, la ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono inoltre effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni e le caratteristiche naturali degli ecosistemi e quelle paesisticoambientali proprie dell'ambito di intervento.

5. Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l'Autorità di bacino, un

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

catasto delle opere di difesa idraulica, di consolidamento dei versanti e delle opere per la navigazione e/o con funzioni miste ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione. Il catasto e i relativi aggiornamenti periodici vengono trasmessi da parte delle Amministrazioni competenti all'Autorità di bacino.

6. L'Autorità di bacino aggiorna la "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998, come Allegato 3 al "Programma di rilancio degli interventi di manutenzione".

7. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all'art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, fino a 5 metri.

Art. 34. Interventi di manutenzione idraulica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

3. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.

4. L'Autorità di bacino aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite in particolare le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali.

Art. 35. Interventi di regimazione e di difesa idraulica

1. Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per i corsi d'acqua oggetto del presente Piano è definito nell'ambito delle Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti di cui al precedente Titolo I.

2. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre, che dovranno comunque essere commisurate alle effettive condizioni di rischio. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.

Poiché l'intervento è realizzato con la finalità di difesa dal rischio idraulico ed idrogeologico, si ritiene che il progetto sia conforme a quanto previsto dal PAI, che prevede tali tipologie di intervento anche all'interno di aree a rischio idrogeologico molto elevato.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

7.4. Pianificazione a livello comunale

Per l'analisi della pianificazione territoriale a livello comunale, poiché l'opera ricade a cavallo tra i due comuni di Travo e di Coli, si fa riferimento al PSC del comune di Travo (Variante PSC 2022 – Approvato) quale strumento di pianificazione urbanistica generale che viene predisposto dal Comune sul proprio territorio, per delineare l'identità culturale, le scelte strategiche di sviluppo e per tutelarne l'integrità fisica ed ambientale.

Il comune di Coli infatti riporta che *“in seguito all'intesa stipulata tra il comune di Coli e la provincia di Piacenza, le disposizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Piacenza (PTCP), hanno valore ed effetto del piano strutturale comunale (PSC) del comune di Coli.”*

(Fonte: <http://www.comune.coli.pc.it/linksottolivello.asp?idbox=30&idvocebox=167&idlsa=2&idsa=98>)

Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola PSC 1S – Classificazione del territorio e infrastrutture per la mobilità in cui si evidenzia che l'area oggetto di intervento ricade nel territorio rurale, come area di valore naturale e ambientale (art. 56).

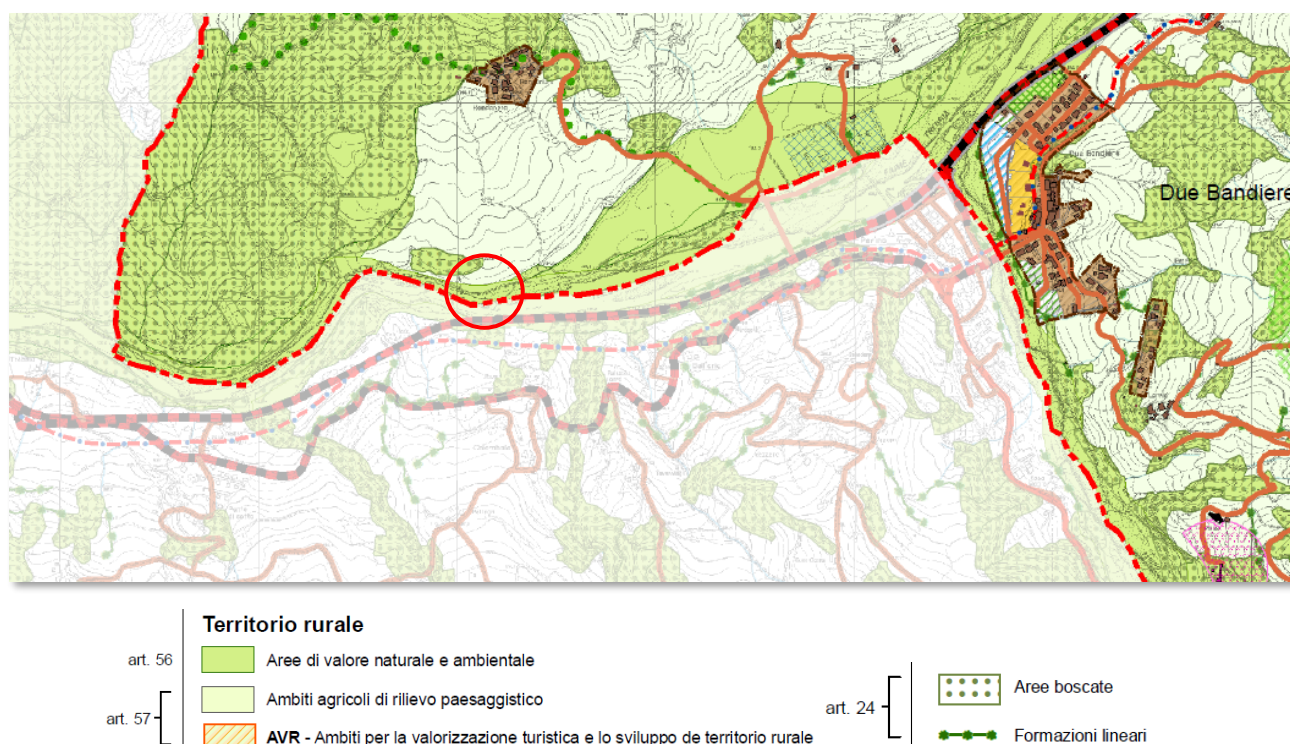


Figura 7-21 - Estratto Tav. PSC 1S Classificazione del territorio e infrastrutture per la mobilità – PSC Travo

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

La seguente immagine rappresenta un estratto della Tavola PSC 2.1 S – Carta vincoli parte 1 Rischio dissesto. Le lavorazioni ricadono in parte nel dissesto attivo – Deposito alluvionale in evoluzione, in parte nel dissesto potenziale – Deposito alluvionale terrazzato. Nelle vicinanze sono presenti un Deposito di frana attiva e di frana quiescente.

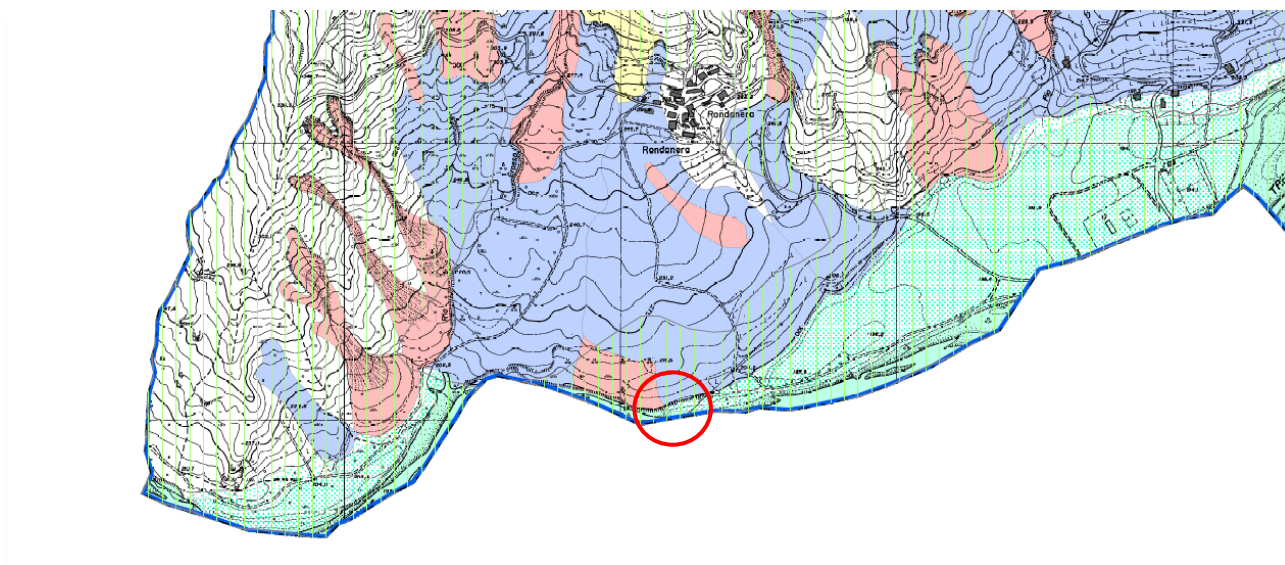


Figura 7-22 - Estratto Tavola PSC 2.1 S – Carta vincoli parte 1 Rischio dissesto – PSC Travo

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Nell'estratto Tav. PSC 3 – Rete Ecologica l'area è evidenziata come facente parte del nodo ecologico complesso (art. 45).

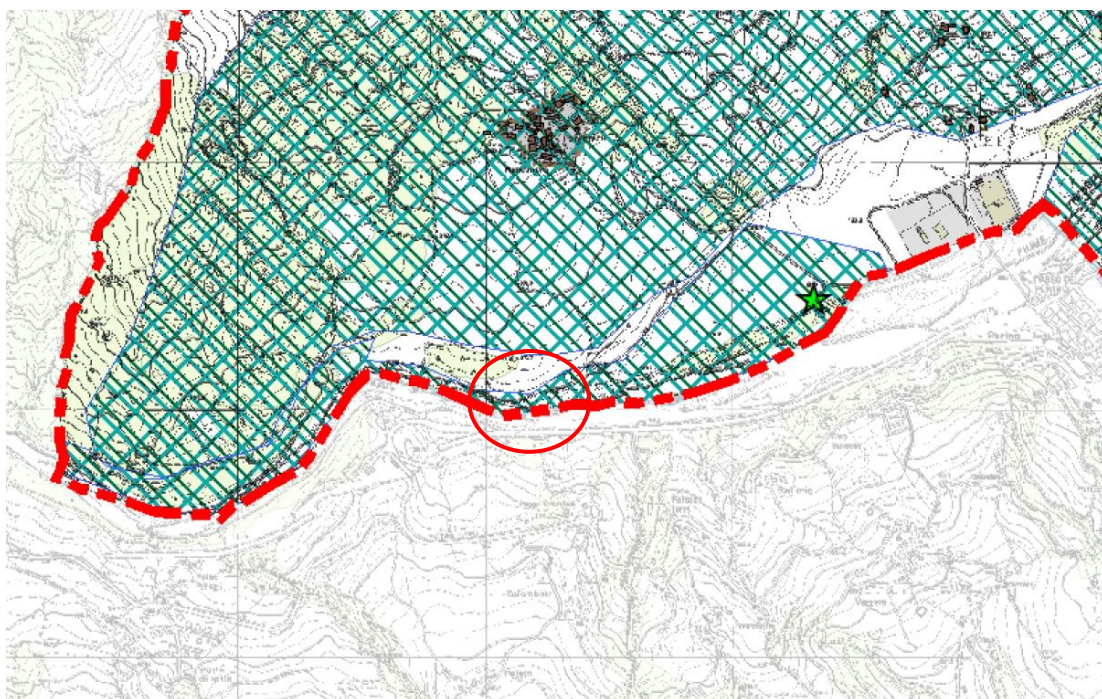
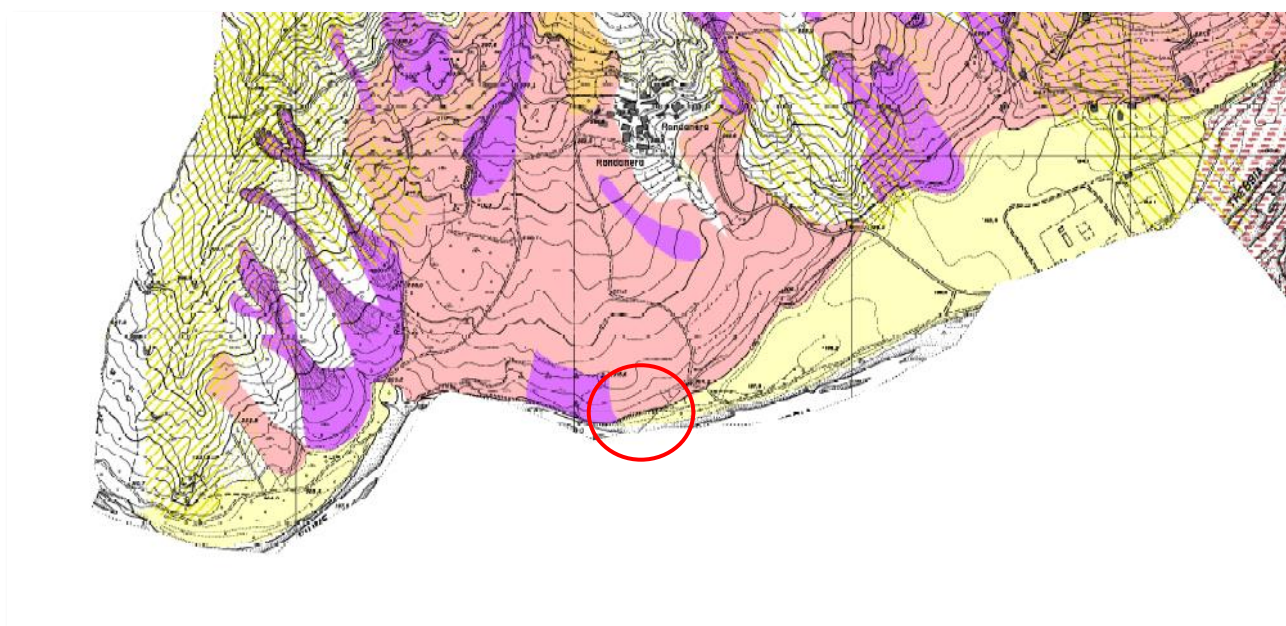


Figura 7-23 - Estratto Tavola PSC 3 – Rete Ecologica – PSC Travo

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Nella Tav. PSC 2.2 S Carta vincoli Parte 2 – Rischio sismico l'area appartiene a zone con presenza di depositi alluvionali più o meno coesivi. Per tale motivazione si rimanda alle relazioni specialistiche (strutturale e geotecnica).



EFFETTI LOCALI DI SITO e LIVELLO DI APPROFONDIMENTO
(all.A, cap. 3, par. 3.1 della Delib. A.L. n. 112/2007 aggiornata con D.G.R. n. 2193/2015)

	Substrato roccioso rigido		PRIMO LIVELLO
	Zone di ciglio di scarpata	Amplificazione topografica	SECONDO LIVELLO
	Zone di crinale	Amplificazione topografica	SECONDO LIVELLO
	Zone di contatto tettonico o presunto tale	Amplificazione litologica Effetti differenziali	SECONDO LIVELLO
	Zone con presenza di depositi alluvionali più o meno coesivi	Amplificazione litologica	SECONDO LIVELLO

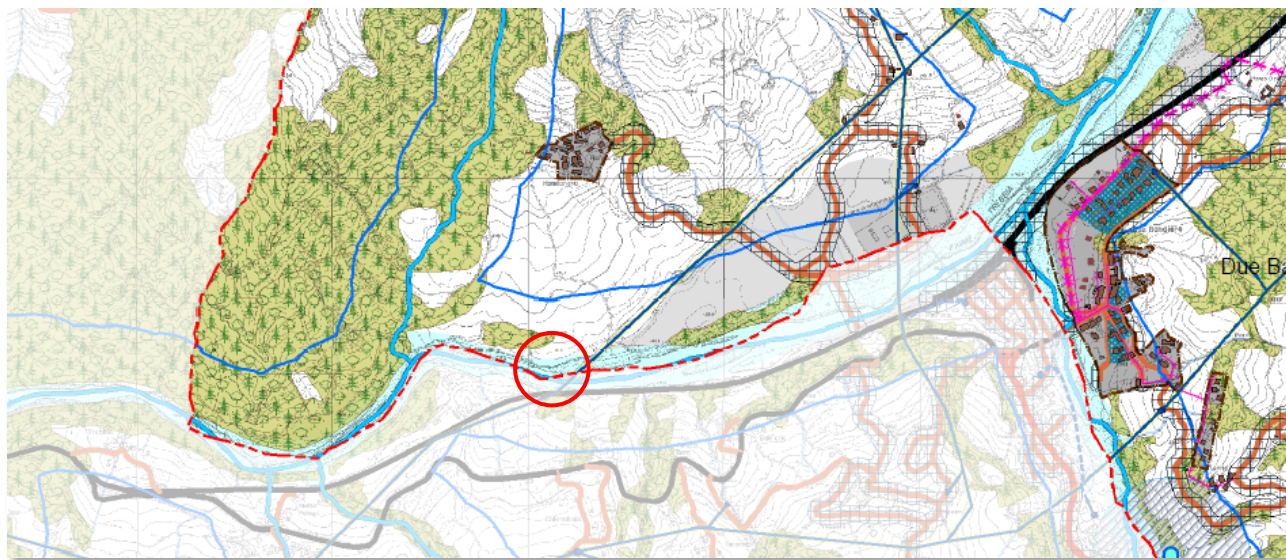
Figura 7-24 - Estratto Tavola PSC 2.2 S Carta vincoli Parte 2 – Rischio sismico – PSC Travo

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Di seguito si riporta un estratto della Tav. 2.3 S Carta dei vincoli parte 3 – Vincoli culturali, paesaggistici e antropici in cui si evidenzia che l'area è tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c del D. Lgs. 42/2004 e si evidenzia la presenza della rete elettrica Media Tensione, tronco aereo – fascia di rispetto 10 m.



BENI PAESAGGISTICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DAL D.Lgs. 42/2004 - Parte Terza

AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell' art. 136

 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 comma 1 lettera c. e d.)
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Pillarone-Castello di Montechiaro emessa ai sensi del D.M. 1.8.1985 e artt. 138 ss. del D Lgs. 42/2004

Per l' analisi dei beni paesaggistici sottoposti a tutela si rimanda all' allegato D 5.1 del Q.C.

ALTRE AREE TUTELATE Ambiti tutelati ai sensi dell' art. 142

FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI E RELATIVE SPONDE O PIEDI DEGLI ARGINI (art 142 comma 1 lettera c.)

 Corsi d'acqua pubblici

 Fasce di rispetto - 150 metri

 Zone escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142 comma 2

 Territori coperti da foreste e boschi - (art. 142 comma 1 lettera g)

RETE ELETTRICA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

(DM 29.05.2008 - L.R. 30/2000 e smi - D.G.R. 978/2010)

Rete elettrica Alta Tensione

 Tronco aereo 220 KV
- fascia di rispetto 30 metri

Rete elettrica Media Tensione

 Tronco aereo - fascia di rispetto 10 metri

 Tronco in cavo aereo - fascia di rispetto 0 metri

 Tronco in cavo interrato - fascia di rispetto 0 metri

Figura 7-25 - Estratto Tavola 2.3 S Carta dei vincoli parte 3 – Vincoli culturali, paesaggistici e antropici – PSC Travo

Si segnala tuttavia che nello strumento urbanistico, il tracciato dell'elettrodotto non risulta conforme allo stato di fatto, poiché risulta posizionato più a sud rispetto a quanto rilevabile sul sito.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

Tenendo conto della posizione reale si può affermare che l'elettrodotto risulta disassato rispetto alla briglia su cui si interverrà e, pertanto, esterno alla fascia di rispetto dei 10 m. Di seguito si riporta l'ortofoto su cui è stata individuata in rosso, la linea della MT, e in giallo la distanza minima tra la linea dell'elettrodotto e la briglia, che risulta essere superiore ai 100 m e successivamente una fotografia scattata durante un sopralluogo in cui si evidenzia che il passaggio della linea elettrica MT avviene a monte della briglia stessa.

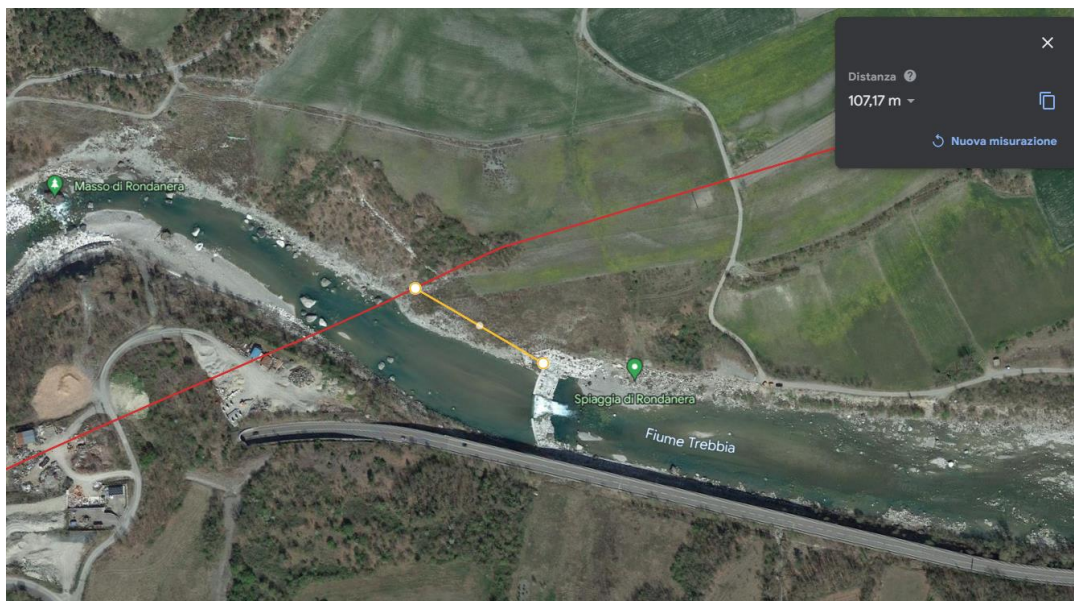


Figura 7-26 - Estratto da Google Earth su cui è stato individuato il tracciato dell'elettrodotto MT in rosso e la minor distanza con la briglia oggetto di intervento, in giallo



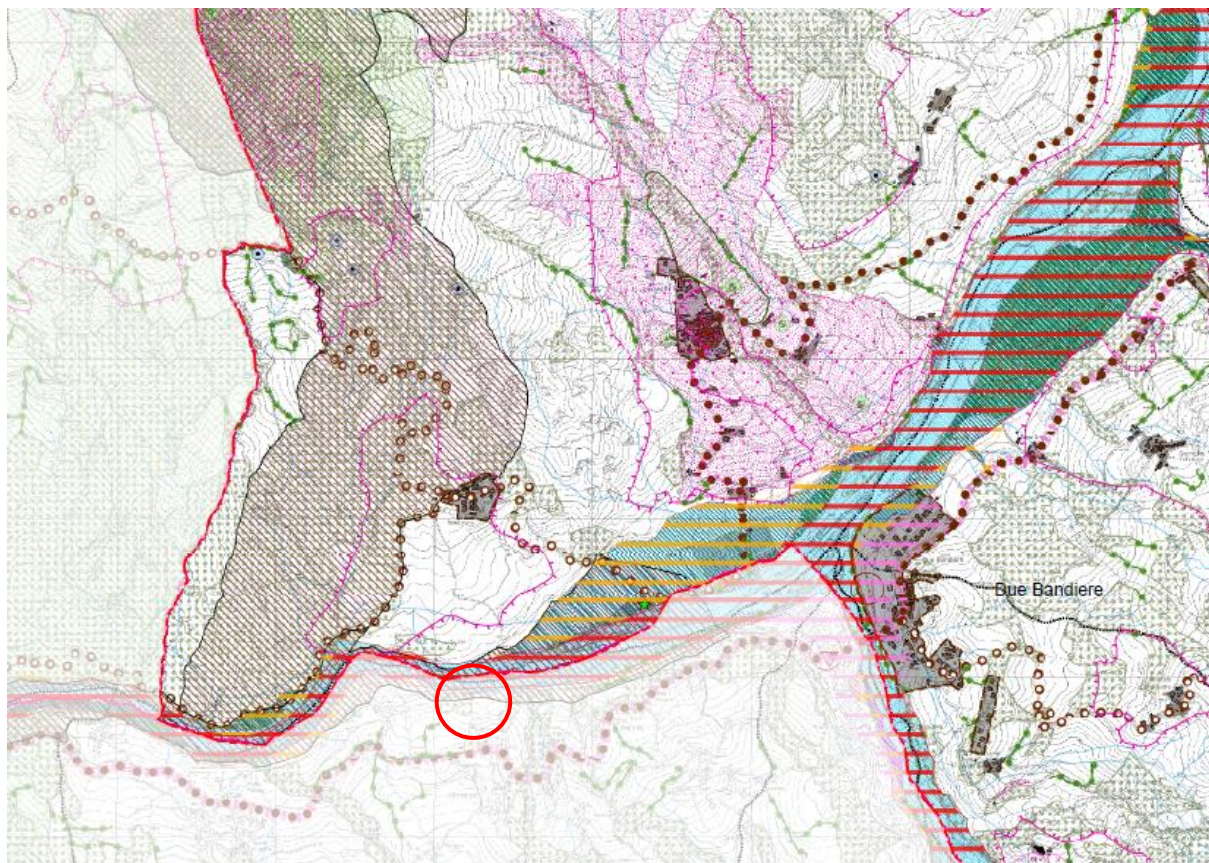
Figura 7-27 - Fotografia dell'area di intervento da sopralluogo con vista della linea elettrica MT

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

La Tav. PSC 2.4 S Carta vincoli parte 4 – Tutela delle risorse ambientali, degli ambiti di interesse paesaggistico-storico-testimoniale e archeologico individua l'area nella fascia A – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, in particolare nell'A1 alveo inciso e nell'area di pericolosità idraulica P3 – aree interessate da alluvione frequente (tempo di ritorno 20-50 anni). La zona oggetto di intervento appartiene inoltre al sito ZSC appartenente alla rete Natura 2000, IT4010011 Fiume Trebbia da Perino a Bobbio.



CORSI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

Fascia A - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

- A1 alveo inciso
- A2 alveo di piena
- A3 alveo di piena con valenza naturalistica

Fascia B - Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

- B1 conservazione del sistema fluviale
- B3 ad elevato grado di antropizzazione

Aree di pericolosità idraulica, recepimento piano gestione del rischio alluvioni (PGRA - Autorità di Bacino)

- P1 - aree interessate da alluvione rara (tempo di ritorno maggiore di 200 anni)
- P2 - aree interessate da alluvione poco frequente (tempo di ritorno 100-200 anni)
- P3 - aree interessate da alluvione frequente (tempo di ritorno 20-50 anni)

- ZSC "Pietra Parcellara, Sassi Neri" IT 4010005
- "Fiume Trebbia da Perino a Bobbio" IT 4010011
- ZSC e ZPS "Basso Trebbia" IT 4010016

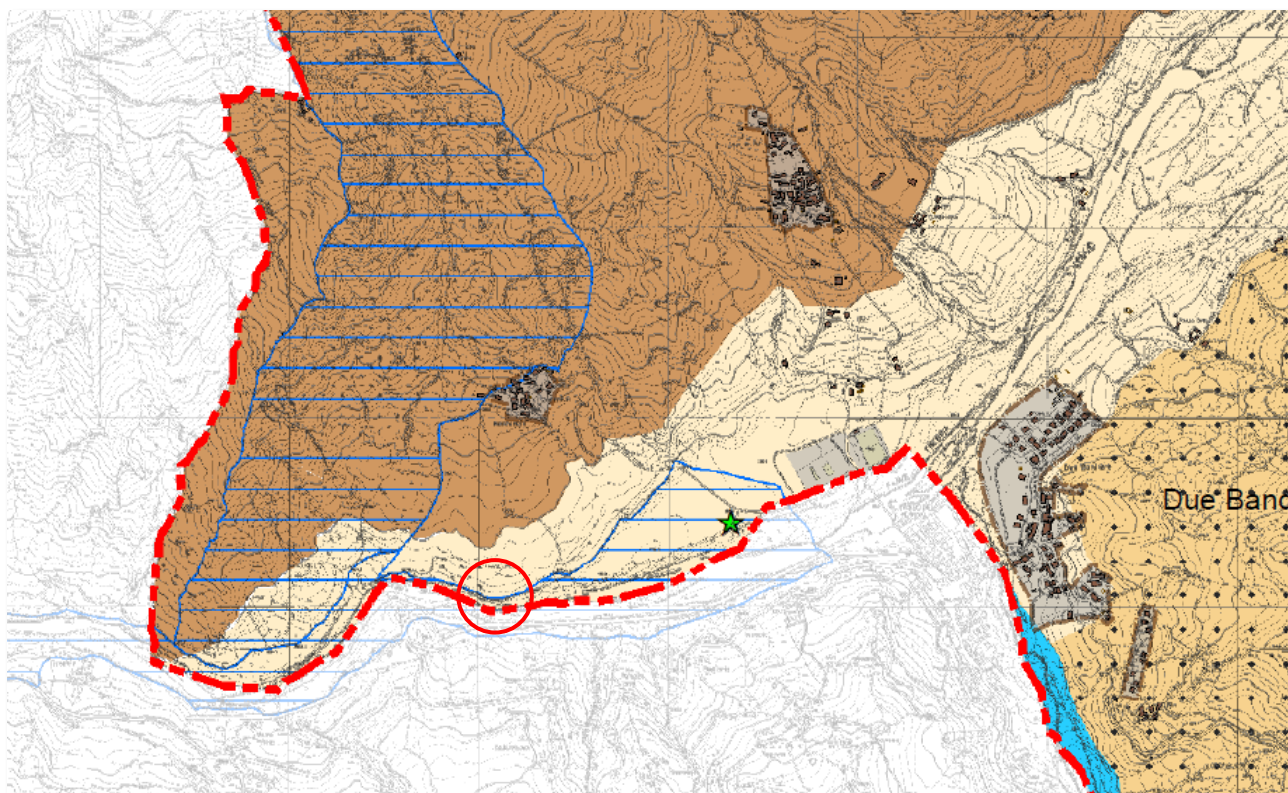
Figura 7-28 - Estratto Tavola PSC 2.4 S Carta vincoli parte 4 – Tutela delle risorse ambientali, degli ambiti di interesse paesaggistico-storico-testimoniale e archeologico – PSC Travo

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Infine, la Tav. PSC 2.6 Carta vincoli Parte 6 – Unità di paesaggio e ambiti di valorizzazione del territorio catalogano l'area come Unità di paesaggio infraregionale n.5 – Unità di paesaggio fluviale (torrente Tidone e Trebbia) – 5c Sub Unità del medio corso del fiume Trebbia.



UNITA' DI PAESAGGIO INFRAREGIONALI

- N. 5 - UNITA' DI PAESAGGIO FLUVIALE (TORRENTE TIDONE E TREBBIA)**
- 5c Sub Unità del medio corso del fiume Trebbia
- N. 6 - UNITA' DI PAESAGGIO DEL MARGINE APPENNINICO OCCIDENTALE**
- 6 Sub Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale
- N. 9 - UNITA' DI PAESAGGIO DELL'ALTA COLLINA**
- 9a Sub Unità della collina delle valli del Tidone e del Luretta
- 9b Sub Unità della collina delle valli del Trebbia e del Nure
- 9c Sub Unità delle Pietre Marcia e Parcellara
- N. 10 - UNITA' DI PAESAGGIO DELLA VAL TREBBIA**
- 10d Sub Unità di Coli e della valle del Perino

AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

- art. 20
56
- RETE NATURA 2000: ZSC Zone Speciali di Conservazione
- RETE NATURA 2000: ZSC / ZPS Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale

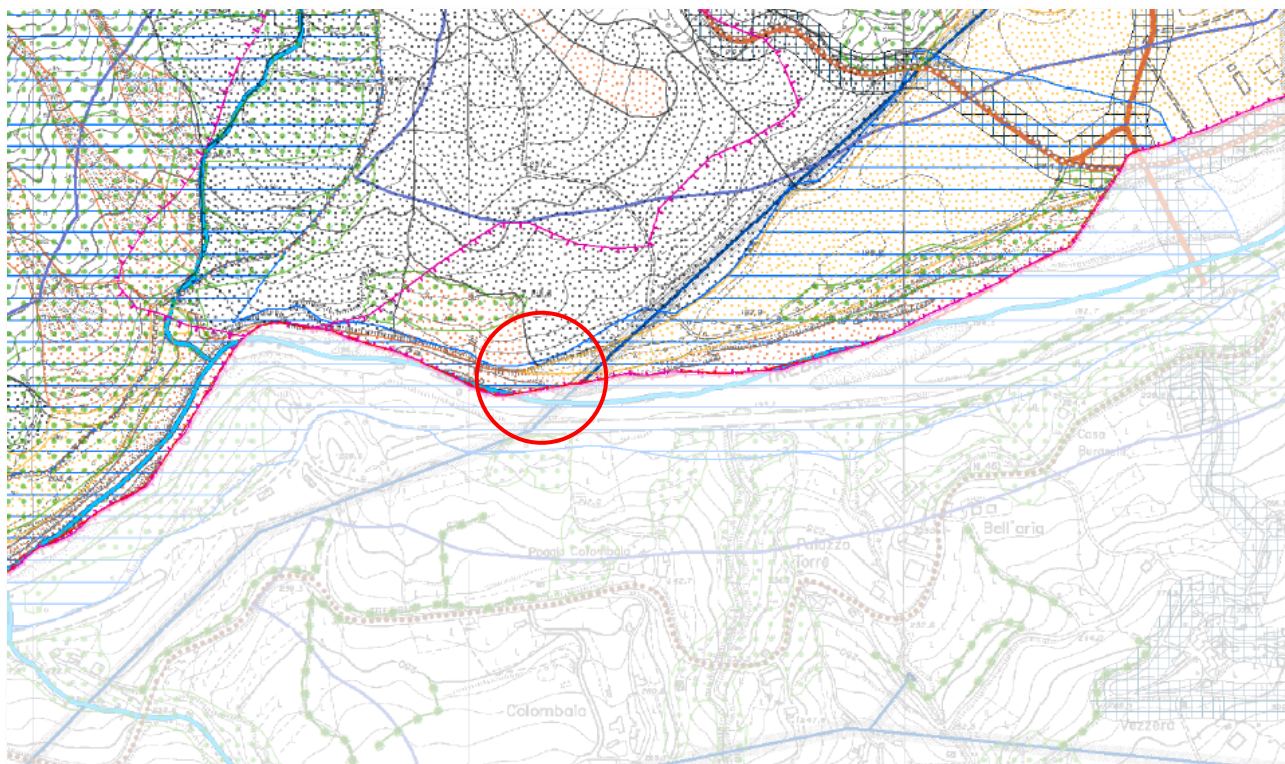
Figura 7-29 - Estratto Tavola PSC 2.6 Carta vincoli Parte 6 – Unità di paesaggio e ambiti di valorizzazione del territorio – PSC Travo

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Infine, per completezza, si riporta un estratto della Tavola 3.3 Tavola dei vincoli, allegata al RUE, Regolamento Urbanistico Edilizio, variante 2018, che riassume tutti i vincoli e le informazioni territoriali descritti in precedenza.



Rete elettrica Media Tensione

Tronco aereo - fascia di rispetto 10 metri

VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

- art. 17  Zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267
- art. 11  Frana potenziale (art. 31 c. 6 e 12 Norme PTCP)
- art. 11  Frane quiescenti (art. 31 c. 7 Norme PTCP)
- art. 11  Frana attive (art. 31 c. 6 e 12 Norme PTCP)

- art. 24  Aree boscate (art. 142 comma 1 lettera g)

- art. 21 **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini (art. 142 comma 1 lettera c.)**

-  Corsi d'acqua pubblici
-  Fasce di rispetto - 150 metri
-  Zone escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142 comma 2

- art. 45/56 **RETE NATURA 2000**

-  SIC Siti d' Importanza Comunitaria
-  SIC / ZPS SIC e Zone di Protezione Speciale

Figura 7-30 - Estratto Tav. 3.3 Tavola dei vincoli – RUE Travo

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

Di seguito si riportano gli articoli delle Norme allegate al PSC del Comune di Travo a cui si riferiscono gli estratti di tavole sopra riportati per quanto attiene all'area in esame.

Art. 11 Rischio di dissesto**1 – INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DISCIPLINA GENERALE**

Nella Tav. PSC 2.1 N/S sono individuate le aree a rischio di dissesto, le aree a rischio idrogeologico molto elevato e le aree soggette a vincolo idrogeologico. Ai fini della disciplina da applicarsi per la prevenzione e riduzione del rischio di dissesto, le aree a rischio di dissesto sono raggruppate nelle seguenti categorie:

a) dissesti attivi, che comprendono:

- deposito di frana attiva;
- conoide torrentizia in evoluzione;
- deposito alluvionale in evoluzione;

*b) dissesti quiescenti, che comprendono i depositi di frana quiescente;**c) dissesti potenziali, che comprendono:*

- deposito di versante;
- deposito eluvio colluviale;
- detrito di falda;
- conoide torrentizia inattiva;
- deposito alluvionale terrazzato;
- area calanchiva o subcalanchiva.

Sono considerate aree a rischio di dissesto anche le aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio.

Le aree a rischio di dissesto disciplinare ai sensi degli artt. 30 e 31 delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza (PTCP), come specificate nei successivi punti del presente articolo.

Per ogni intervento edificatorio ammissibile nelle aree a rischio di dissesto:

- *in sede di pianificazione operativa/attuativa o autorizzativa dei singoli progetti possono essere disposte specifiche limitazioni delle possibilità di intervento e degli indici volumetrici normalmente previsti per la classificazione urbanistica dell'area;*
- *è facoltà dell'amministrazione comunale esigere dal soggetto interessato un atto liberatorio ai sensi dell'art. 18, comma 7, delle Norme del PAI.*

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate secondo la distinzione in Zona 1 e Zona 2 operata dalla pianificazione di bacino (rif. Art. 49 delle Norme del PAI) e disciplinate ai sensi dell'art. 32, commi 6, 7, 8, 9 e 10, delle Norme del PTCP.

Le aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 sono soggette alle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/1999 e relative direttive regionali attuative, a partire dalla D.G.R. n. 1117/2000 e dal Regolamento forestale regionale n. 3/2018, secondo le competenze definite dalla L.R. n. 13/2015.

[...]

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

3.3 – DEPOSITO ALLUVIONALE TERRAZZATO

I depositi alluvionali terrazzati sono individuati in cartografia distinguendo:

- a) il ripiano sommitale, caratterizzato da un'acclività da bassa a medio-bassa e la scarpata, che limita il suddetto ripiano verso il corso d'acqua comprende le fasce di raccordo con le pendici del versante, poste a quote non raggiungibili dagli eventi di piena con TR 200 anni, come stimati dai piani di riferimento;*
- b) le porzioni poste a quote inferiori rispetto ai ripiani, di transizione con i depositi alluvionali in evoluzione degli alvei attivi o riattivabili.*

Fermo restando quanto stabilito dalle normative connesse alle fasce di tutela fluviale e alla pericolosità idraulica derivanti dai piani comunali e sovracomunali, i depositi alluvionali terrazzati possono ritenersi generalmente edificabili in corrispondenza dei ripiani sommitali (a), mentre devono ritenersi generalmente inedificabili nei settori di transizione agli alvei (b), specialmente nelle aree prossime agli orli di terrazzo e alle sponde.

Tutti gli interventi costruttivi sono comunque subordinati a specifiche verifiche geologico-geotecniche effettuate ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e delle direttive tecniche di settore, volte a definire le condizioni di compatibilità dell'intervento, sia con riferimento alla stabilità dell'area e di un suo adeguato intorno, sia relativamente al livello di sicurezza degli insediamenti. Le verifiche condotte in sede di pianificazione operativa/attuativa dovranno confermare l'edificabilità dell'area e stabilire limiti e condizionamenti a cui subordinare gli interventi costruttivi. Le verifiche relative agli interventi esecutivi dovranno concorrere al perfezionamento del progetto in funzione dei parametri e degli elementi di criticità rilevati.

Laddove si rilevino situazioni non ottimali per rischi di instabilità o di criticità idraulico-idrogeologiche, occorrerà subordinare l'intervento alle necessarie opere di regimazione delle acque, consolidamento dei terreni e riduzione del rischio, estese ad un adeguato intorno dell'area di intervento, adottando gli accorgimenti costruttivi più idonei a garantire la pubblica incolumità.

Sono comunque da osservare le seguenti precauzioni per prevenire fenomeni di instabilità delle aree e di danneggiamento delle costruzioni:

- ☐ *le opere fondazionali e le strutture in elevazione dovranno essere adeguatamente progettate sulla base delle condizioni del substrato e dell'esposizione ai rischi;*
- ☐ *nell'individuazione delle aree edificabili dovranno essere privilegiate le porzioni sommitali dei terrazzi che presentano una morfologia più dolce;*
- ☐ *in prossimità delle scarpate rocciose e degli orli di terrazzo e delle sponde non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture, sia in corrispondenza del pendio sotteso (scarpata) sia della zona retrostante a partire dall'orlo superiore e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza del pendio sotteso o comunque rapportata alle condizioni geologiche locali; tale distanza dovrà essere definita puntualmente per ogni singolo intervento.*

Art. 12 Rischio sismico

Individuazione

1. Il primo livello di approfondimento sismico è individuato nella Tav. A4 del PTCP da considerare nel rispetto della struttura di legenda ma in trasposizione sulle vigenti delimitazioni delle aree in dissesto. Il primo livello così definito si integra a scala comunale con i contenuti dell'elaborato PSC 2.2N/S. Il secondo livello di approfondimento è realizzato a scala comunale con riferimento agli ambiti urbanizzati e urbanizzabili nell'elaborato PSC 2.2N/S - allegati MS1 "Rischio Sismico - Microzonazione Sismica Territorio Urbanizzato" e MS2 "Rischio Sismico - Microzonazione Sismica Territorio Urbanizzabile", con contenuti da integrare e perfezionare in sede di pianificazione operativa/attuativa. Gli studi di terzo

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

livello di approfondimento sono allegati all'elaborato B7 del Quadro conoscitivo e possono essere integrati e perfezionati in sede di pianificazione operativa/attuativa. Ogni variazione o integrazione dei suddetti elaborati deve essere condotta nell'osservanza delle direttive tecniche regionali in vigore, fornendo tutti i contenuti analitici richiesti.

Disciplina

2. Nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 33 delle Norme del PTCP e dalle corrispondenti direttive in vigore, per la pianificazione operativa/attuativa e per la progettazione dovranno essere acquisite le verifiche geologico-sismiche richieste dalla normativa vigente, le cui risultanze potranno motivatamente discostarsi da quelle individuate in sede di PSC.

I contenuti delle analisi a supporto della pianificazione devono fornire ai progettisti un quadro di riferimento sufficientemente definito per programmare le (ulteriori) indagini geologiche e geotecniche, comprese le analisi della risposta sismica locale a scala di manufatto, in maniera più mirata ed economicamente più adeguata al tipo di effetti attesi nell'area di interesse, nel rispetto delle vigenti NTC - Norme Tecniche per le Costruzioni.

In sede esecutiva devono comunque osservarsi gli adempimenti antisismici in campo edilizio previsti dalla normativa nazionale come recepita a livello regionale.

Art. 14 Reticolo idrografico – fasce fluviali**Individuazione**

1. Il PSC individua il reticolo idrografico nella tav. PSC 2.4 N/S al fine di tutelare le aree di pertinenza fluviale e prevenire e mitigare il rischio idraulico. A tal fine recepisce le fasce fluviali A e B del PTCP, avente valore ed effetti di PAI-Piano per l'Assetto Idrogeologico, oltre alla fascia I di integrazione, secondo le sotto-articolazioni previste dalle norme provinciali. La Zona I1 è individuata cartograficamente con un tratto lineare, da intendersi però corrispondente all'alveo attivo da sponda a sponda, come rilevabile in loco.

Disciplina

2. In tali aree valgono le prescrizioni stabilite dagli artt. 10-14 delle Norme del PTCP.

Art 14 bis - Reticolo idrografico - scenari di pericolosità idraulica a scala di bacino PGRA**Individuazione**

1. Il PSC individua nella tav. PSC 2.4 N/S gli scenari di pericolosità del PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni o Piano Alluvioni) distinti in pericolosità alta (P3-H), media (P2-M) e bassa (P3-L), secondo criteri differenziati in funzione della categoria di reticolo ovvero: - reticolo principale (RP), - reticolo secondario collinare montano (RSCM) - reticolo secondario di pianura (RSP).

Modalità di tutela

2. Sulle aree distinte dal PGRA, si applicano le disposizioni contenute nel Piano stesso e nella relativa Variante di adeguamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (Titolo V delle Norme PAI), secondo quanto definito dalle corrispondenti direttive attuative, di bacino e regionali, a partire dalla D.G.R. n. 1300/2016.

Art. 20 Rete Natura 2000**Individuazione**

1. Il PSC identifica i siti Rete Natura 2000 nella tavola PSC 2.4 N/S.

Disciplina e limitazioni

2. La tutela e la gestione dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea tra cui prioritariamente le Misure Generali di Conservazione, approvate con DGR 1419/2013 e le Misure Specifiche di Conservazione oltre ai Piani di Gestione approvati dagli enti gestori competenti.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO****Art. 21 Aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. parte III****Individuazione**

1. Il PSC individua i beni paesaggistici tutelati dal D.Lgs 42/04 nella tav. PSC 2.3 N/S. In particolare tra le aree previste decreto sono individuati nel territorio comunale:

a. le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi all'art. 136;

b. le aree individuate dall'art 142 ovvero

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna calcolata a partire dal piede esterno dell'argine o dalla sponda dell'alveo per i corsi d'acqua non arginati;

- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Disciplina e limitazioni

2. Ai beni paesaggistici, si applicano le disposizioni previste dal Dlgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in particolare Parte III, Titolo I, Capo IV.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli interventi sui tali beni e aree sono soggetti alle forme di tutela di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Sono escluse dalla tutela le aree individuate in cartografia nella tav. PSC 2.3 N/S in base ai contenuti dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs 42/04.

3. L'area di tutela paesaggistica soggetta alla "DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PAESAGGISTICO DEL MONTE PILLERONE - CASTELLO DI MONTECHIARO - COMUNI DI TRAVO E RIVERGARO (PC)" è soggetta alla specifica disciplina di cui alla DGR 1830/2014 della regione Emilia Romagna che individua specifici sub ambiti e specifica disciplina normativa. Per approfondimenti si rinvia all'elaborato SV - Scheda dei Vincoli.

Art. 35 Elettrodotti ad alta e media tensione**Individuazione**

1. Il PSC individua gli elettrodotti ad alta e media tensione, le cabine di trasformazione e le relative fasce di rispetto nella tavola PSC2.3 N/S.

L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; esse vanno sempre calcolate sulla base del rilievo del reale posizionamento della linea o della cabina e della tipologia delle stesse su indicazione dell'ente gestore delle linee elettriche

Disciplina e limitazioni

2. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti rappresentate nella tavola dei vincoli, valgono le limitazioni stabilite all'art. 4 comma 1 lettera h della L.n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

3. in fase transitoria - in attesa che vengano definite e fornite le fasce di rispetto delle linee elettriche da parte dell'azienda elettrica calcolate sulla base dell'effettiva geometria e portata delle linee come previsto dalla normativa nazionale vigente DPCM 8 luglio 2003 e DM 29/5/2008 - le dimensioni delle fasce di rispetto rappresentate nella cartografia sono indicative e cautelative al fine di perseguire l'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla, come da tabelle sotto riportate:

a - Linee con tensione superiore a 35 KV KV

Terna singola

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

220

30 ml.

*b - Linee con tensione pari o inferiore a 35 KV Linee a 15 KV**Terna o cavo singolo**Linea aerea in conduttori nudi**10 ml.**Cavo aereo**0 m**Cavo interrato**0 m*

Tutti gli interventi di nuova edificazione che ricadono in prossimità e/o all'interno delle fasce di rispetto individuate dal PSC dovranno prevedere da parte dell'ente gestore/proprietario della rete il calcolo esatto della fascia di rispetto e la verifica degli obiettivi di qualità definiti dalle normative vigenti sulla base delle destinazioni d'uso e in accordo con gli enti competenti in materia.

Direttive al RUE

4. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi, agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, alle condizioni di ammissibilità e alle procedure per la verifica del rispetto dell'obiettivo di qualità.

Art. 43 Unità di Paesaggio**individuazione**

1. Le Unità di Paesaggio (UdP) sono le porzioni territoriali coerenti in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico-ambientali e storico-documentali.

2. Il presente Piano perimetra nella carta dei vincoli (tav PSC 2.6) le unità di paesaggio di rilievo provinciale e le relative sub unità di paesaggio di rilievo locale in conformità alle individuazioni assunte nel PTCP 2007 vigente, facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio.

3. Le Unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per l'applicazione delle previsioni contenute nel PSC e di ogni altro strumento attuativo o di settore, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela e salvaguardia dei valori paesaggistici peculiari e del territorio.

4. A livello comunale vengono individuate le seguenti sub unità di paesaggio:

- 5 c – sub unità del medio corso del fiume Trebbia*
- 6 – sub unità del margine appenninico occidentale*
- 9a - sub unità della collina delle valli del Tidone e del Luretta*
- 9b - sub unità della collina delle valli del Trebbia e del Nure*
- 9c - sub unità della collina delle valli della pietra Parcellara*
- 10d – sub unità della Valle del Perino*

Riferimento normativo

5. PTCP 2007 vigente art. 54

Modalità di tutela

6. Tutte le trasformazioni urbanistiche previste da PSC, POC e RUE e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno attenersi agli indirizzi di tutela relativamente all'unità di paesaggio di appartenenza riportate nei seguenti commi.

7. (5 c) – sub unità del medio corso del fiume Trebbia

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**tutela elementi antropici

7.1 pur non essendo presenti ambiti di degrado paesistico costituiti da insediamenti isolati di recente formazione cresciuti nell'ambito fluviale, deve essere perseguito il mantenimento delle condizioni di naturalità delle aree limitrofe agli insediamenti esistenti poste tra abitato e ambito fluviale che dovranno essere vocate alla costituzione di fasce di rinaturalizzazione.

7.2 Le previsioni di trasformazione dei suoli proposte dal PSC dovranno essere verificate in sede di POC rispetto alla valenza paesaggistica diffusa attraverso studi di analisi e relazione paesaggistica che verifichino la coerenza e compatibilità delle proposte urbanistiche rispetto ai principi evolutivi ed insediativi dei nuclei o degli abitati in cui si inseriscono;

7.4. le nuove costruzioni e il recupero degli edifici esistenti dovranno prevedere caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali e materiche in armonia con l'edificato esistente limitrofo con valenza testimoniale. A tal fine dovranno essere prodotti specifiche analisi delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, dimensionali e materiche degli edifici più significativi dell'intorno.

Gli interventi sull'edificato esistente dovranno necessariamente valorizzare gli elementi testimoniali materici morfologici dei manufatti esistenti. I materiali di finitura non potranno essere sostituiti con materiali differenti o incongrui rispetto all'edificio originario.

7.5 dovranno essere tutelati e valorizzati gli elementi storico-culturali presenti (cascine fortificate, castelli, mulini, edilizia rurale in genere), censiti dalle schede di analisi del PSC come edifici di interesse architettonico e testimoniale da utilizzare quali capisaldi percettivi e storico culturali del territorio rivierasco;

7.6. Nei siti archeologici deve essere prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi.

7.7. Le nuove costruzioni, compresi gli edifici di servizio annessi ad attività rurali, dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologico architettoniche degli edifici storici presenti;

7.11 per le nuove edificazioni dovrà essere valutata anche l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione:

- nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate;
- l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio;

7.12 In tutto il territorio e, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, il colore degli edifici deve ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;

7.13 le nuove infrastrutture viarie dovranno essere mitigate attraverso il rinverdimento delle scarpate e la creazione, lateralmente alle strade, di fasce di rispetto alberate con disposizione non geometrica e con essenze autoctone; sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti, riqualificazione delle aree sottostanti i viadotti;

7.13 Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale;

7.14 In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai con i visivi principali e alla perfetta integrazione tra gli elementi tecnologici e il manto di copertura.

tutela elementi naturali

7.15. Le fasce fluviali devono, nel loro percorso perturbano, costituire occasioni di riqualificazione negli ambiti rivieraschi,

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

connettendosi ad altre aree verdi urbane o ad ambiti agrari o naturali attraverso percorsi pedonali o ciclabili. Nello specifico andrà valorizzata l'area del capoluogo recentemente acquisita dall'amministrazione comunale posta in adiacenza al parco archeologico.

7.16 Andrà prevista la riqualificazione delle aree marginali degradate intercluse tra gli insediamenti o le infrastrutture, e delle sponde fluviali, con creazione di fasce verdi alberate.

7.17 deve essere favorita la valorizzazione e recupero degli elementi idromorfologici residuali (paleoalvei principali o storici), e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di un loro reinserimento nell'ambiente fluviale, golenale o extra golenale;

[...]

Art. 45 Rete ecologica**individuazione cartografica**

1. Il PSC identifica nella Tav. PSC 3 la struttura portante della rete ecologica sulla base degli studi effettuati dalla provincia e a scala di dettaglio comunale nel QC.

obiettivi di pianificazione e tutela

2. Il PSC assume l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della bio-diversità del territorio la salvaguardia dei biotopi e delle cenosi vegetali di interesse naturalistico presenti e la continuità degli elementi portanti della Rete ecologica di rilevanza territoriale.

3. Negli elementi funzionali della Rete ecologica (corridoi primari, corridoi secondari, nodi ecologici e ambiti connessione da migliorare e consolidare) possono essere attuate le previsioni contenute nella tav PSC 1 N/S con le limitazioni di cui ai commi successivi del presente articolo. In tali ambiti, inoltre, sono da promuovere interventi volti all'educazione, alla valorizzazione ambientale e alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità.

4. All'interno della Rete Ecologica, inoltre, è promossa la realizzazione di fasce tampone (FT), al fine di favorire l'abbattimento dei carichi derivanti da sorgenti diffuse (agricole, zootecniche, dilavamento superficiale).

Le fasce tampone dovranno essere realizzate a tutela dei corsi d'acqua principali e minori e della rete di scolo gestita dal Consorzio di Bonifica, in accordo con il medesimo, al fine di individuare tratti adeguati e garantirne la funzionalità idraulica e gestionale.

Le fasce tampone, di ampiezza variabile in base alla loro funzione ed alla localizzazione nel contesto ambientale di riferimento, dovranno essere progettate da tecnici abilitati di idonea professionalità.

5. Il PSC assume quindi i seguenti obiettivi per la tutela e la valorizzazione della Rete ecologica:

- a) mantenere e potenziare la continuità strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l'integrazione e il rafforzamento degli elementi e degli habitat importanti per la vegetazione, per la fauna e per il paesaggio, ripristinando la continuità ove compromessa;
- b) salvaguardare la funzionalità ecologica e la significatività paesaggistico ambientale degli elementi della Rete;
- c) salvaguardare i biotopi esistenti per la costruzione di una riserva di biomassa stabile;
- d) ridurre le situazioni di degrado e le zone di discontinuità della rete;
- e) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità;
- f) incentivare diversità, capacità filtro e rigenerazione all'interno di uno stesso ambiente;
- g) promuovere l'agricoltura biologica e l'attivazione di accordi agroambientali;
- h) evitare, ove possibile, l'eliminazione o il danneggiamento delle formazioni arboree ed arbustive autoctone esistenti.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

6. Nel dettaglio, nel corridoio ecologico primario del Fiume Trebbia e nei nodi ecologici corrispondenti ai ZSC, la pianificazione comunale persegue l'obiettivo della conservazione della biodiversità e del potenziamento e ricostruzione delle unità tipiche dell'ambiente ripariale e acquatico, per il mantenimento e il miglioramento della funzionalità ecologica del sistema.

7. Nel corridoio ecologico principale del Fiume Trebbia sono, quindi, vietati tutti gli interventi di alterazione delle caratteristiche naturali del territorio, con particolare riferimento al taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva e all'alterazione delle caratteristiche morfologiche del territorio, fatti salvi gli interventi previsti da strumenti di pianificazione provinciali o regionali solo se opportunamente compensati con la ricostruzione degli ambienti danneggiati per un'estensione pari ad almeno il doppio di quella interessata.

8. Nel corridoio ecologico primario del Fiume Trebbia e nei nodi ecologici corrispondenti ai ZSC sono, inoltre, limitate tutte le attività che possono arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti, con particolare riferimento alle attività rumorose o che possono generare fenomeni di inquinamento luminoso.

9. Per quanto concerne i corridoi ecologici secondari, la pianificazione comunale persegue l'obiettivo di favorire l'ampliamento e la continuità della fascia arborea e arbustiva ripariale, il mantenimento e il ripristino della continuità dell'ambiente acquatico, il mantenimento e il miglioramento degli habitat acquatici per garantire la funzionalità ecologica del sistema.

10. Nei corridoi ecologici secondari e nei nodi di particolare interesse naturalistico ambientale e di interesse locale la pianificazione comunale ammette l'attività agricola, favorendo e incentivando pratiche biologiche e/o biodinamiche.

11. per quanto concerne gli ambiti di connessione da consolidare e migliorare costituiti da aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali, gli elementi naturali presenti devono essere particolarmente tutelati e devono essere promossi interventi atti al loro collegamento e incremento per potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso. In tali ambiti gli interventi di nuova costruzione e/o di trasformazione dei suoli ai fini urbanistici devono prevedere mitigazioni con elementi naturali aventi anche funzione di connessione e potenziamento degli elementi di rete ecologica.

Art. 56 Aree di valore naturale e ambientale**Individuazione**

1. Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sono individuate nella cartografia del PSC nella tav PSC 1 N/S e classificate come aree di valore naturale e ambientale:

- zone di tutela naturalistica
- siti natura 2000 (ZSC e ZPS)
- alveo dei fiumi fascia A e B1
- aree boscate
- biotopi umidi

Disciplina dell'ambito

2. Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione delle aree identificate al comma 1 prevedendo, entro tali ambiti, soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico volte a:

- a. mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa dell'ambiente ad eccezione delle zone non compatibili con l'attività agricola (fasce fluviali A1 e A3);
- b. perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle aziende e l'incremento delle forme di sviluppo locale integrato compatibili con le specifiche disposizioni di tutela del presente Piano;

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

c. sviluppare le funzioni orientate all'offerta di servizi ambientali, ad un utilizzo sostenibile della risorsa silvicola, alla fruizione a scopi turistico-ricreativi, scientifico didattici e culturali, alla valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili;

d. privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico-testimoniale;

e. favorire, in coerenza con gli indirizzi del PIAE, il ripristino delle aree oggetto di attività estrattive perseguendo l'integrazione di tali interventi con il contesto territoriale in cui sono inserite.

3. All'interno delle aree di valore naturale e ambientale trovano applicazione le disposizioni della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art 60 PTCP con particolare riferimento al comma 5, nonché le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione relative agli ambiti individuati al precedente comma 1 nella sezione tutele e vincoli del PSC.

4. il POC ha il compito di coordinare eventuali interventi di restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti sulle aree di valore naturale e ambientale.

5. Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia, sia ai fini di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

Per quanto sopra esposto si ritiene che anche dal punto di vista del governo del territorio a livello comunale del Comune di Travo, l'opera in progetto sia coerente con quanto previsto dal PSC.

Per quanto riguarda il comune di Coli, al momento non è disponibile il PSC e si fa riferimento direttamente al PTCP di Piacenza, come si riporta sul sito del comune stesso: *"in seguito all'intesa stipulata tra il Comune di Coli e la Provincia di Piacenza, le disposizioni del piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Piacenza (PTCP), hanno valore ed effetto del piano strutturale comunale (PSC) del comune di Coli"*.

Si conclude quindi che l'opera risulta coerente con quanto previsto dal PTCP della Provincia di Piacenza e con quanto previsto dalla pianificazione di livello comunale di Travo e Coli.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

8. Documentazione fotografica dello stato attuale

Nel presente capitolo si documenta lo stato attuale dell'area di intervento attraverso alcune riprese fotografiche, con la finalità di esporre una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i punti di ripresa fotografica.

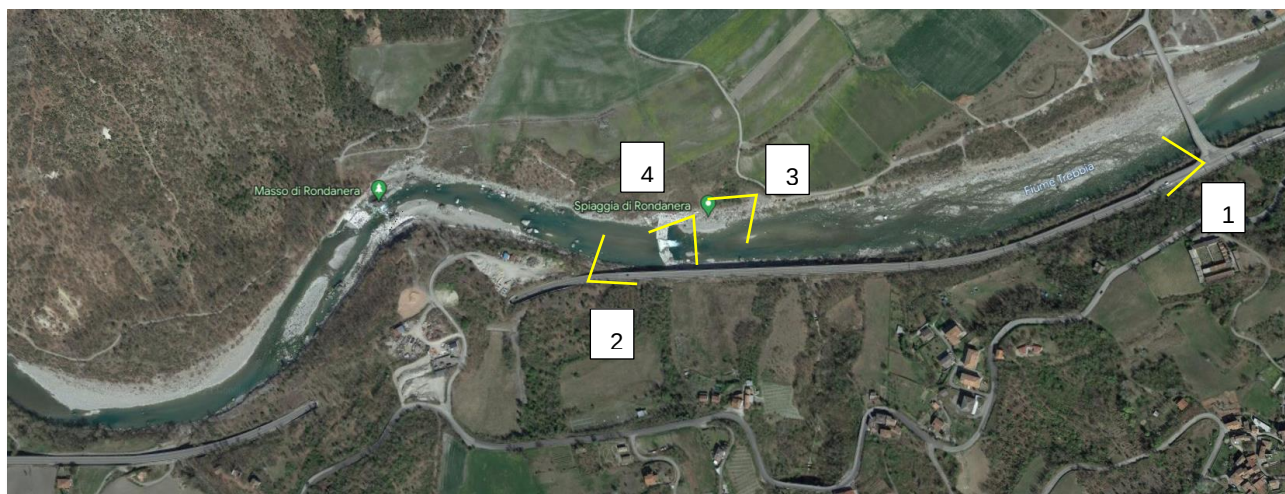


Figura 8-1 - Individuazione su ortofoto dei punti di ripresa fotografica



Figura 8-2 - Raffigurante l'area di intervento da immagine satellitare – Fonte Google Earth.



Figura 8-3 - Foto 1 Raffigurante la briglia esistente dalla strada SS45



Figura 8-4 - Foto 2 Raffigurante l'area di intervento presa dal ponte sul fiume Trebbia posto a valle della briglia.



Figura 8-5 - Foto 3 Raffigurante la briglia esistente



Figura 8-6: -**Foto 4** Raffigurante una porzione della briglia esistente e l'area in cui sarà realizzata la platea di dissipazione

Lo studio fotografico è condotto a diverse distanze dall'area di realizzazione della vasca di dissipazione, procedendo sia da monte verso valle, che viceversa. Sulla sponda in destra idraulica si sviluppa la strada S.S. 45 per cui si ritiene che essendo una strada percorsa a velocità sostenute, senza la presenza di piazzole di sosta e protetta da guardrail non permetta la percezione di alcun intervento eseguito in alveo (**Foto 1**). **Si ritiene quindi che, per quanto riguarda la destra idraulica l'intervento non possa arrecare alcun impatto nella percezione paesaggistica del contesto ambientale in cui l'opera si inserisce dal punto di vista paesaggistico.**

In sponda sinistra invece si estende una strada che porta alla spiaggia di Rondanera, area visitata a scopo turistico e ricreativo, pertanto lo studio della percezione paesaggistica a lungo, corto e medio raggio appare in questo contesto sensibile.

La visuale a lungo raggio fa riferimento alla **Foto 2**, presa dal ponte che attraversa il fiume Trebbia, localizzato a valle della briglia stessa. L'area di intervento non è ben apprezzabile poiché nella distanza tra briglia e ponte si sviluppa una morbida

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ansa, inoltre la vegetazione scherma parzialmente l'area oggetto di lavorazioni; inoltre, l'opera, per sua natura, non andrà a creare stravolgimenti impattanti del contesto ambientale; infatti, la platea sarà sommersa dalle acque del fiume, mentre sarà parzialmente visibile la sola scala di rimonta della fauna ittica. Si può affermare quindi che la modifica della percezione visiva della zona di intervento non potrà essere scorta da una visuale lungo raggio, ma sarà apprezzabile solamente dalle immediate vicinanze.

Le **Foto 3** e **4** mostrano la visuale dell'area di intervento presa dalla sponda in sinistra idraulica, da un raggio rispettivamente medio e corto. Da queste distanze l'intervento è sicuramente maggiormente apprezzabile, tuttavia si realizzerà sfruttando materiali che andranno ad integrarsi con il contesto circostante. Per la platea saranno infatti utilizzati massi naturali di opportune dimensioni al fine di dissipare l'energia della corrente ricreando un effetto visivo simile ad un corso d'acqua con corazzamento naturale.

9. Presenza di immobili ed aree vincolate ai sensi del D. lgs. 42/04

9.1. Presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 – 141 – 157 D. lgs. 42/04) Tipologia di cui all'art. 136 co. 1

- a) cose immobili b) ville, giardini, parchi c) complessi di cose immobili d) bellezze panoramiche

L'area di intervento ricade in zona tutelata da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 c.1, lettera c) "fiumi, torrenti, corsi d'acqua".

9.2. Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. 42/04)

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| a) territori costieri | b) territori contermini ai laghi | X c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua |
| d) montagne sup. 1200/1600 m | e) ghiacciai e circhi glaciali | f) parchi e riserve |
| g) territori coperti da foreste e boschi | h) università agrarie e usi civici | i) zone umide |
| l) vulcani | m) zone di interesse archeologico | |

10. Descrizione sintetica dell'area di intervento

L'intervento sarà realizzato lungo il corso del fiume Trebbia, in prossimità della Spiaggia di Rondanera, a cavallo tra i comuni di Travo e Coli, ed andrà ad insistere sulla briglia esistente. In particolare, il progetto prevede di realizzare controbriglia e vasca di dissipazione, con l'obiettivo di difendere dall'erosione l'area, rinaturando la sponda sinistra e realizzando una scala di rimonta per la fauna ittica.

Come evidenziato in precedenza nella presente relazione, nel settembre 2015 si sono verificati eventi alluvionali intensi, durante i quali l'azione erosiva della corrente ha sottoposto le opere di controllo dell'erosione laterale e di fondo esistenti a forti sollecitazioni. A seguito del suddetto evento di piena, l'Ufficio Territoriale per la sicurezza territoriale e protezione civile di Piacenza è intervenuto con lavori di realizzazione dell'immorsamento in sponda destra della briglia, di ripristino della tenuta idraulica della briglia, di ripristino delle difese di sponda asportate o scalzate.

Per questo motivo il presente progetto si rende necessario per incrementare la sicurezza territoriale dell'area, scongiurando il possibile innesco del sifonamento della briglia con conseguente incapacità dell'opera di contenere al piede il movimento delle due frane in destra ed in sinistra idrografica. Tale eventualità potrebbe conseguentemente portare ad un coinvolgimento della galleria della S.S. 45 e parte degli abitati di Perino e Due Bandiere, nelle zone più prossime all'alveo, nonché della viabilità in destra idraulica appartenente al comune di Coli, isolando in parte o completamente la parte di monte della val di Trebbia.

Gli interventi in progetto hanno quindi l'obiettivo di ridurre sia il rischio idraulico sia quello di frana, in particolare della frana di Rondanera e della frana di Colombaia.

11. Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera

L'intervento, come già detto, prevede la realizzazione di:

- ripristino, recupero ed integrazione delle opere di difesa idraulica (fondo e sponde) dell'alveo con manufatti in calcestruzzo armato rivestiti con massi ciclopici sciolti e/o intasati in calcestruzzo e/o legati con trefoli in acciaio;
- difesa dall'erosione e rinaturazione della sponda sinistra;
- integrazione delle difese esistenti e in progetto con opere utili alla rimonta della fauna ittica.

In base a quanto sopra descritto si può dedurre che l'area di intervento sarà completamente ripristinata, così da integrarsi perfettamente con il contesto ambientale circostante. L'intervento di messa in sicurezza idraulica non implicherà modifiche apprezzabili della morfologia in quanto l'opera principale, controbriglia e vasca di dissipazione, non risulta visibile poiché sommersa dalle acque del fiume Trebbia e la scala di risalita dei pesci verrà integrata nella struttura riproducendo un effetto simile ad uno stramazzo.

I materiali utilizzati si integreranno completamente con l'ambiente circostante, senza compromettere la naturalità dell'area, grazie anche alla colorazione che garantirà una continuità cromatica tra manufatto e contesto fluviale.

Infine, si evidenzia che la sagoma delle sponde in destra e sinistra idraulica non sarà modificata, pertanto non verrà modificata in modo apprezzabile la percezione paesaggistica del tratto di fiume Trebbia in cui verrà realizzato l'intervento.

12. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera

Dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, l'opera apporterà significativi benefici nella difesa idraulica del territorio perfluviale e nel contrasto dei moti franosi.

Dal punto di vista paesaggistico, l'opera non produrrà significative modifiche all'ambiente in cui si inserisce. In generale non si prevedono percepibili alterazioni dello "skyline" esistente né tantomeno effetti sull'ambiente circostante.

Alterazioni visive dello stato esistente potranno essere determinate solo dall'esecuzione della controbriglia con vasca di dissipazione che tuttavia sarà poi sommersa dal corso naturale del fiume Trebbia e pertanto non produrrà un'evidente modifica della visuale complessiva. La sola opera che potrebbe risultare individuabile consiste nella scala di risalita dei pesci che tuttavia essendo presente sempre una portata proveniente da monte l'effetto visivo sarà assimilabile ad uno stramazzo.

Si può concludere che il beneficio ambientale prodotto da tale opera, che garantisce la continuità del corridoio ecologico individuato dalla pianificazione territoriale, supera gli svantaggi prodotti nel contesto paesaggistico, i quali rimangono tuttavia minimi poiché i materiali e le modalità tecniche di costruzione permetteranno il completo inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico circostante.

Le lavorazioni in progetto, quindi, non andranno a modificare marcatamente lo stato di fatto, pertanto, si può concludere che gli interventi in progetto non produrranno alterazioni in grado di compromettere la percezione paesaggistica del contesto in cui l'opera si inserisce.

13. Eventuali misure di inserimento paesaggistico

Per quanto sopra esposto, si può affermare che **non risultano necessarie** particolari azioni per la mitigazione del progetto in esame, si tratta infatti di interventi volti alla realizzazione di opere idrauliche e alla sicurezza idraulica già più volte poste in pratica e realizzate nei contesti fluviali dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell'Emilia-Romagna, che non comportano trasformazione dello stato dei luoghi e non alterano la configurazione paesaggistica delle aree interessate.

14. Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento

Per quanto sopra esposto, si ritiene che l'opera in progetto sia conforme a quanto disposto dalla disciplina paesaggistica vigente. Si tratta di procedura autorizzatoria semplificata come definito nel D.P.R. 31/2017 in quanto l'opera prevista è riconducibile al punto B.39 *"Interventi di modifica di manufatti di difesa delle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale"* dell'allegato B del medesimo Decreto.

15. Inserimento paesaggistico del progetto

L'intervento prevede la realizzazione della controbriglia con vasca di dissipazione e della scala per la risalita della fauna ittica. Le opere saranno realizzate preferendo l'utilizzo di materiali naturali e che richiamino i colori e le forme apprezzabili nel territorio circostante (ad esempio la colorazione dei massi per le operazioni di completamento dei manufatti in c.a.).

Di seguito si riportano alcuni confronti, presi da diverse angolazioni, tra lo stato attuale della briglia esistente e fotoinserti che riproducono l'opera completata, per evidenziare come la percezione visiva non verrà stravolta dalla realizzazione del progetto che, al contrario, si inserirà in modo naturale nel contesto fluviale del fiume Trebbia.

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO



Figura 15-1 - Stato di fatto 1 prospettiva sponda sinistra da valle



Figura 15-2: Stato di progetto 1 prospettiva sponda sinistra da valle

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO



Figura 15-3 – Stato di fatto 2 prospettiva sponda sinistra da monte



Figura 15-4 – Stato di progetto 2 prospettiva sponda sinistra da monte

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO



Figura 15-5 – Stato di fatto 3 prospettiva sponda destra



Figura 15-6 – Stato di progetto 3 prospettiva sponda destra

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

CUP: F18H22000530004**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

Come si evince dai confronti tra le immagini precedenti, lo stato di fatto e lo stato di progetto non subiranno significative modifiche, in particolar modo perché le opere in progetto saranno realizzate principalmente in alveo, pertanto in situazioni di normale deflusso del Trebbia, tali opere non saranno apprezzabili.

Un ulteriore fattore a favore della realizzazione delle lavorazioni in progetto è rappresentato dalla rimozione dei pali attualmente presenti ed affioranti dalla superficie idrica. Infatti, tali elementi sono attualmente fonte di disturbo visivo poiché rappresentano strutture di origine antropica causa di discontinuità paesaggistica con il contesto fluviale in cui sorgono. La rimozione di tali elementi contribuirà, quindi, ad incrementare la rinaturalizzazione dell'ambiente fluviale oggetto di intervento.

Si può quindi concludere affermando che, in generale, le opere in progetto, durante le condizioni di normale regime idraulico, saranno completamente “coperte” dalle acque del fiume Trebbia e non saranno apprezzabili nemmeno da una visuale a corto raggio; pertanto, l'intervento non andrà a compromettere la qualità paesaggistica dell'area e ciò sarà anche garantito dalla continuità cromatica degli elementi costitutivi dell'opera con l'ambiente circostante.

STUDIO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO

SOMMARIO

1. Richiedente.....	2
2. Tipologia dell'opera e/o dell'intervento	3
3. Carattere dell'intervento	4
4. Destinazione d'uso	5
5. Contesto paesaggistico dell'intervento e/o dell'opera	6
6. Morfologia del contesto paesaggistico	7
7. Ubicazione dell'intervento	8
7.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	10
7.2. Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza	18
7.3. Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	48
7.4. Pianificazione a livello comunale	52
8. Documentazione fotografica dello stato attuale	70
9. Presenza di immobili ed aree vincolate ai sensi del D. lgs. 42/04.....	76
9.1. Presenza di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 – 141 – 157 D. lgs. 42/04) Tipologia di cui all'art. 136 co. 1	76
9.2. Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. 42/04)	76
10. Descrizione sintetica dell'area di intervento	77
11. Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera.....	78
12. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera.....	79
13. Eventuali misure di inserimento paesaggistico	80
14. Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in riferimento alla tipologia di intervento	81

15. Inserimento paesaggistico del progetto..... 82